

Mag/2025

CAMMINO
DIRITTO

Rivista
Giuridica



RASSEGNA ARTICOLI GIURIDICI - SETTORE RICERCA -

MENSILE ONLINE

Direttore responsabile: Alessio GIAQUINTO

Comitato Scientifico:

A. Manna, A. Villa, A. Lo Giudice, A. Guasco, A. Sacco Ginevri, A. Patroni Griffi, A. Esposito, A. Pernigotti, A. Tarzia, A. Las Casas, A. Gusmai, A. Saccoccio, C. Salvadores De Arzuaga, C. Petteruti, C. Bologna, C. Grandi, C. Napolitano, C. Troisi, C. Scognamiglio, C. Buccico, C. Dounot, D. Bonaccorsi Di Patti, E. Kuzmin, E. Crespo, E. Catalano, E. Dominguez Redondo, E. La Rocca, E. Cersosimo, E. Damiani, F. Cassibba, F. Giunchedi, F. Vessia, F. Longobucco, G. Mercanti, G. Basini, G. Riccio, G. Lemme, G. Naglieri, G. Tabasco, G. Losappio, G. Tropea, G. Monaco, G. Kalfèche, H. Farías Echeverría, I. Capelli, I. Alvino, I. Vivas Tesón, J. Peris Riera, J. Da Nobrega Souza, L. Salvaneschi, L. Longhi, L. Della Ragione, L. Kalb, L. Foffani, M. Feola, M. Tiberii, M. Staake, M. Giorgianni, M. Cavallaro, M. Montagnani, M. Rodríguez Montañés, M. Caterini, M. Esposito, M. Pio Fuiano, M. Löhnig, M. Benincasa, M. Lupoi, N. Triggiani, P. Alvazzi Del Frate, P. Troisi, P. Ghionni Crivelli Visconti, P. Albi, P. Valdrini, P. Hilpold, P. Milazzo, P. Dalia, R. Caterina, R. Ursi, R. Aprati, R. Giampetraglia, R. Letteron, R. Palladino, R. Miranda Goncalves, S. Nardi, S. Spuntarelli, S. Regasto, S. Setti, S. Caruso, S. Raffaele, S. Cociani, S. Harrendorf, T. Greco, T. Guerini, W. Huck, Z. Tsolakidis

Comitato dei Revisori:

A. Giocondi, A. Giraldi, C. Della Giustina, C. De Luca, C. Ruocco, C. Migliazza, D. Schirò, F. Prato, G. Fadda, G. Marsico, I. Travaglione, L. Redazione, L. Di Crescenzo, M. Gangi, O. Greco, S. Greco, T. Passarelli, V. Visone, W. Nocerino

Redazione:

- capo redattore I. Taccola
- v.capo redattore G. Ferlisi
- v.capo redattore M. Bottino
- v.capo redattore I. Valentino

RIEPILOGO DATI PER IL DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DIRITTO D'AUTORE

Denominazione della Rivista Scientifica: **Cammino Diritto**

ISSN: 2532-9871 - Codice CINECA: E243140 - Rivista ANVUR

Registrazione: Tribunale di Salerno n° 12/2015

Periodicità: Periodico (on-line)

Sede: Via Rosa Jemma 50 84091 Battipaglia (SA)

Editore: CAMMINO DIRITTO Srl

ISP (Internet Service Provider): aruba.it – www.camminodiritto.it

Indirizzo web: <https://www.camminodiritto.it>
Indirizzo e-mail: direzione@camminodiritto.it

Tutti i contributi pubblicati in questo questo fascicolo hanno superato una procedura di peer review, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore

Indice dei contenuti

1 - IL BILANCIAMENTO IN POTENZA: LA SENT. N. 105 DEL 2024 E LA FATICOSA REALIZZAZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE

autore/i **Antonio Gusmai**, pubblicato giovedì 8 maggio 2025

2 - L'ISTITUTO DELL'IMPEACHMENT SUDCOREANO: UNA CONFIGURAZIONE GIURIDICO-COSTITUZIONALE NEL PANORAMA DEMOCRATICO ASIATICO

autore/i **Miriam Foti**, pubblicato lunedì 12 maggio 2025

IL BILANCIAMENTO IN POTENZA: LA SENT. N. 105 DEL 2024 E LA FATICOSA REALIZZAZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE

Il testo riproduce l'intervento al Convegno "Fondata sull'ambiente: il bilanciamento dopo la revisione costituzionale", tenutosi il 12 febbraio scorso presso la Biblioteca Casa de Cervantes del Reale Collegio di Spagna, a Bologna. L'iniziativa ha rappresentato il primo dei tre appuntamenti previsti nell'ambito del PRIN PNRR 2022 "Founded on the environment: a new constitutional pact and its implementation", al quale chi scrive partecipa in qualità di Associated Principal Investigator per l'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Il progetto coinvolge, tra gli altri, il prof. Andrea Morrone (Principal Investigator) e la prof.ssa Anna Papa, responsabile dell'Unità afferente all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

autore **Antonio Gusmai**



Abstract ENG

This contribution builds upon the presentation delivered at the conference "Founded on the Environment: Balancing after the Constitutional Reform", held on February 12 at the Casa de Cervantes Library, within the Royal College of Spain in Bologna. The event marked the first of three meetings planned within the framework of the PRIN PNRR 2022 project entitled "Founded on the Environment: a New Constitutional Pact and Its Implementation", in which the author is involved as Associated Principal Investigator for the Research Unit of the University of Bari "Aldo Moro". Among the project's key participants are Professor Andrea Morrone (Principal Investigator) and Professor Anna Papa, coordinator of the Research Unit based at the University of Naples "Parthenope".

Sommario: 1. *In limine*; 2. Nodi essenziali della vicenda Priolo; 3. L'ambiguità decisionale della Consulta; [\[URL\] pro-futuro](#); 4. Alcune coordinate eurounitarie; 5. Valori "tiranni" e garanzie costituzionali.

1. *In limine*

Le considerazioni che seguono compendiano il testo della relazione presentata in occasione del Convegno "Fondata sull'ambiente: il bilanciamento dopo la revisione costituzionale", svoltosi a Bologna il 12 febbraio scorso^[1].

Al centro della discussione, in perfetta assonanza con il titolo dell'incontro, sono finiti alcuni dei principali sviluppi dell'argomentazione costituzionale relativa al bene «ambiente», negli ultimi anni implementata dall'interpretazione dei nuovi parametri introdotti nel testo della Carta repubblicana dalla legge costituzionale n. 1 del 2022. Novella, quest'ultima, che ha (ri)acceso il dibattito dottrinale sulla portata del “valore” «ambiente», dal legislatore intanto promosso, oltre che a principio fondamentale, a “limite” invalicabile da opporre all'esercizio dannoso delle attività economiche nell'«interesse delle generazioni» presenti e future (Bifulco R., 2022).

Seguendo l'ordine di esposizione congressuale, la riflessione che qui si approfondisce si articola in tre parti strettamente interconnesse.

L'abbrivio lo si prenderà muovendo da un assunto di carattere – per così dire – psichico-normativo, che è il seguente. La decisione n. 105 del 2024, con cui il giudice delle leggi affronta, per la prima volta dopo la revisione degli artt. 9 e 41 Cost., questioni attinenti al diritto costituzionale dell'ambiente, sembra infatti potersi apprezzare a patto che la si riconosca affetta da una sorta di disturbo bipolare. E questo non tanto perché, come pure si è detto, si tratta di «una lunga sentenza che si conclude con un dispositivo sorprendentemente ridotto, rispetto al quale le ampie escursioni sull'importanza della riforma costituzionale del 2022 [...] non svolgono alcuna reale funzione argomentativa» (Bin R., 2024). Come si vedrà, i sintomi che lasciano presagire la presenza di tale “patologia dell'umore” sono piuttosto rinvenibili nella lettura combinata di due fondamentali punti della parte motiva della decisione. La Consulta, infatti, se dapprima tiene perentoriamente ad affermare di voler decidere della esclusiva «sostenibilità costituzionale» della normativa *sub iudice* (*Considerato in diritto* {URL}), con ciò in parte “deprimendo” le sue stesse attribuzioni costituzionali altre volte invece esaltate (si pensi al bilanciamento Ilva, sent. n. 85 del 2013); qualche periodo dopo, tentando avvedutamente di proiettare nel futuro una più complessa realtà socio-politica dai tratti compulsivo-antropocentrici (Carducci M., 2024), prefigura “euforicamente” la possibilità di un futuro bilanciamento tra beni e interessi costituzionali potenzialmente dirompente, in grado financo di poter modellare il tradizionale esercizio della rappresentanza politica all'interno dello Stato (*Considerato in diritto* {URL}).

Il secondo aspetto che si è scelto di mettere in rilievo attiene, invece, alla funzionalità della pronuncia Priolo nel contesto del diritto eurounitario. Un'operazione, questa, che necessariamente sposta l'attenzione su alcuni passaggi argomentativi più tecnici della sentenza (specie relativi alla valenza dell'AIA), ma che al contempo offre l'opportunità di comprendere fattivamente l'importanza dell'utilizzo della tecnica dell'«interpretazione intercostituzionale» (Gusmai A., 2014), specie in contenziosi che attengono a materie che non si lasciano efficacemente governare dalle sole legislazioni statali (su tutte, proprio l'ambiente, entro cui pure convergono le questioni climatiche).

Non da ultimo, a finire sotto la lente d'ingrandimento saranno alcuni profili che connotano la tecnica del bilanciamento. In particolare, dopo aver brevemente rievocato le dottrine dei «valori» e aver sottolineato l'impropria dipendenza della giurisprudenza costituzionale da tali teorie (Gusmai A., 2015), si tenterà di dimostrare un ulteriore assunto: quello dell'artificialità del bilanciamento in materia ambientale. In realtà il discorso è molto più ampio ed involge tutti i diritti "valoriali" (Schmitt C., 2008), ossia quei diritti che esprimono «visioni del mondo» e trasformano «il valore e ciò che ha valore» in «un surrogato positivistico del "metafisico"» (Heidegger M., 1968). Ma qui, anche solo per ragioni di tempo e di spazio, ci si limiterà ad osservare il fenomeno limitatamente al valore «ambiente», di fatto sempre pretermesso agli interessi di natura economica, anche quando, come nel tempo presente, sarebbe forse auspicabile che venisse chiamato a "tiraneggiare" in funzione precauzionale.

2. Nodi essenziali della vicenda Priolo

Un'analisi consapevole delle criticità ermeneutiche impone, in via preliminare, una sintetica ricostruzione della vicenda processuale e l'individuazione delle questioni rilevanti nel giudizio di costituzionalità.

Oggetto della pronuncia è una disposizione di attuazione del codice di procedura penale – l'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo – introdotta dal decreto-legge n. 2 del 2023, recante "*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*". Tale previsione normativa, inserita nell'alveo della disciplina delineata dal cosiddetto *decreto Ilva* per il riconoscimento dell'«interesse strategico nazionale», attribuisce all'autorità giudiziaria e al potere esecutivo un ruolo distinto nell'equilibrio tra esigenze di continuità produttiva e tutela degli interessi pubblici primari. Concepita in funzione della vicenda riguardante il polo petrolchimico di Priolo, la disposizione all'esame della Corte costituzionale riflette la logica di un intervento normativo eccezionale e contestualizzato; ciononostante, come chiarisce la stessa Consulta, pur essendo strettamente connessa alla specifica «vicenda giudiziaria che ne ha rappresentato l'*occasione*, la disposizione censurata non costituisce una legge-provvedimento, ma detta una disciplina generale e astratta», suscettibile di applicazione «a una pluralità indeterminata di casi analoghi» (*Considerato in diritto* {URL}). Essa si colloca nel più ampio quadro normativo relativo all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro o a confisca nell'ambito del procedimento penale, riferendosi, in particolare, a stabilimenti industriali qualificati come di «interesse strategico nazionale» (ai sensi del suddetto *decreto Ilva*), nonché a quegli «impianti o infrastrutture» funzionali ad assicurarne la continuità produttiva (in questo il decreto Priolo ha lo scopo di completare la precedente regolamentazione predisposta per il caso tarantino).

Cosicché, la normativa generale è oggetto di impugnazione per aver conferito alle

autorità di governo il potere di adottare misure finalizzate a determinare il *bilanciamento degli interessi* nel caso concreto (ai sensi del {URL}), precludendo qualsiasi diversa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Una sorta di «delega di bilanciamento in concreto» (Scaccia G., 1998) che il legislatore sembra rivolgere a sé stesso, verrebbe da dire. Tuttavia, essa non prevede l'obbligo di corredare tali provvedimenti amministrativi delle necessarie garanzie, sia in termini di contenuto che di procedimento. Sotto tale angolazione, la Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione – un esito che gli esponenti del governo hanno naturalmente salutato con favore – ritenendo costituzionalmente legittimo che l'Esecutivo possa adottare misure ritenute idonee alla specifica situazione aziendale, purché esse tengano conto anche del bilanciamento già operato dal giudice sulla base degli elementi istruttori da lui raccolti.

L'adozione di tali provvedimenti determina, pertanto, un effetto vincolante per l'autorità giudiziaria, impedendole di assumere iniziative ulteriori: un eventuale diniego alla prosecuzione dell'attività da parte del giudice – nonostante l'intervento governativo – diviene dunque impugnabile dinanzi al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. La Corte evidenzia come tale previsione, «nella logica – invero, non proprio cristallina – del legislatore», si configuri quale «“freno di emergenza”» attraverso il quale il Governo assicura il rispetto delle proprie determinazioni, che si impongono in via cogente all'autorità giudiziaria (*Considerato in diritto* n. {URL}).

Questo il *punctum crucis* attorno al quale si articolano le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal giudice rimettente: la concentrazione, in capo alle autorità di governo, di un potere che si sovrappone alle determinazioni dell'autorità giudiziaria, la quale ha disposto il sequestro impeditivo degli impianti. Potere che, come rileva il giudice *a quo*, di fatto viene esercitato in assenza di «concrete misure gestionali adottabili al fine di mitigare il rischio per la salute e per l'ambiente derivante dall'immissione di reflui industriali in un depuratore privo di un sistema di pretrattamento e di un sistema di convogliamento delle emissioni diffuse» (cfr. *Ritenuto in fatto* n. {URL}).

3. L'ambiguità decisionale della Consulta

La sentenza si caratterizza per una struttura argomentativa suscettibile di una duplice interpretazione, come evidenziato sin dalle battute iniziali (Vivoli G., 2024). È questo un primo, decisivo, aspetto che sembra rivelare le non poche difficoltà avvertite dal giudice delle leggi al cospetto di una Costituzione revisionata in senso ecologico, in potenza chiamata a ristrutturare il complessivo impianto delle libertà economiche (*ex art. 41 Cost.*). Di qui i primi – comprensibili – “scompensi umorali” nel fronteggiare questioni di legittimità costituzionale che investono la “struttura” della società, essendo i giudici di fatto chiamati a pronunciarsi su provvedimenti governativi dal forte impatto

politico-economico.

È vero, nella vicenda Ilva (sent. n. 85 del 2013) la Consulta aveva trovato una (discutibile) sintesi al processo dialettico che si instaura tra diritti economici (lavoro e impresa) e diritti fondamentali (ambiente salubre). È stata infatti realizzata, in quella occasione, un'operazione di bilanciamento {URL} (o «categoriale» che dir si voglia, ossia una ponderazione non già meramente valevole «caso per caso»), in cui si è enucleata una regola decisoria – quella della prevalenza dell'«interesse strategico nazionale» su tutti gli altri diritti – «che offr[e] soluzioni riproducibili per tutti i casi analoghi di conflitto tra due [o più] principi che si ripresenteranno in futuro, quantomeno nei casi “centrali” e paradigmatici» (Pino G., 2006). Ma in quel momento storico la Corte ha agito in assenza di espresse gerarchie normative, oggi imposte dal combinato disposto dei nuovi artt. 9 e 41 Cost., da intendersi quale vero e proprio *katechon* costituzionale a usbergo di provvedimenti normativi insensibili alle problematiche in senso lato ambientali.

Comprendere in che modo il giudice delle leggi si è, per così dire, divincolato, è questione su cui adesso occorre brevemente concentrare l'attenzione.

{URL}

Il *Considerato in diritto* n. {URL} : «È dunque sulla sostenibilità costituzionale di questa disciplina generale e astratta alla luce dei parametri evocati dall'ordinanza di rimessione – e non già sulla correttezza del bilanciamento effettuato dal Governo, attraverso le misure prescritte dal {URL}

Che cosa tale inciso possa significare all'interno dell'economia della decisione non è difficile da intuire. Con un perentorio *self-restraint*, la Corte afferma che la questione sottoposta al suo giudizio riguarda esclusivamente la «sostenibilità costituzionale» della disciplina generale e astratta di cui all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, escludendo invece dal proprio scrutinio la «correttezza del bilanciamento effettuato dal Governo» attraverso il decreto interministeriale 12 settembre 2023. Trattasi, con ogni evidenza, di una posizione contenitiva – *recte*: rinunciataria – in punto di bilanciamento, che sembra avere il precipuo fine di limitare il proprio controllo di costituzionalità a una valutazione meramente formale del disposto normativo. Con ciò, quindi, evitando di verificare se, in concreto, esso effettivamente legittimi un “sostenibile” bilanciamento tra diritti costituzionali contrapposti. Un approccio che appare non poco problematico, dacché la disciplina in esame permette la prosecuzione delle attività produttive di impianti di interesse strategico nazionale anche in presenza di conclamate criticità ambientali.

Il meccanismo delineato dall'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, stabilisce invero che il giudice

debba autorizzare la prosecuzione dell'attività industriale se, nell'ambito della procedura amministrativa di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure ritenute idonee a bilanciare le esigenze di continuità produttiva con la tutela ambientale e della salute pubblica. Misure che, nel caso concreto oggetto del procedimento *a quo*, sono appunto contenute nel decreto interministeriale del 12 settembre 2023. Tuttavia, la Corte si dichiara incapace di valutare se tale bilanciamento sia reale o semplicemente apparente, assumendo un atteggiamento passivo rispetto alle scelte dell'Esecutivo. Il giudice delle leggi, qui, sembra comportarsi come se gli art. 9 e 41 Cost. non esistessero, lasciando intendere che il bilanciamento tra ambiente e attività economiche sia interamente rimesso alla discrezionalità di una maggioranza politica.

Di qui la prima manifestazione – “depressiva” – di bipolarismo giuridico. In queste considerazioni preliminari, che inevitabilmente poi condizionano l'intero andamento della pronuncia, la Consulta sembra abdicare alla propria funzione di garante dell'equilibrio tra principi costituzionali, subendo passivamente le decisioni dell'Esecutivo. Con ciò, per giunta, pregiudicando la stessa coerenza logico-sistematica della *ratio decidendi*. Quando infatti, poco oltre, si premura di attribuire alla tutela ambientale la valenza di un principio architettonico di sistema, a tratti quasi «rifondativo» del Patto repubblicano (Morrone A., 2022), le sue considerazioni appaiono del tutto disconnesse dall'intero contesto argomentativo proiettato alla decisione. Pronuncia “additiva” che, è appena il caso di rammentarlo, si chiude con la (esclusiva) dichiarazione di incostituzionalità del quinto periodo del comma 1-*bis*.1 del D. lgs. n. 271 del 1989, nella parte in cui non prevede che le misure indicate possano essere applicate solo per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi.

Ambivalenza, questa, che non solo “sospende” il rafforzamento della protezione ambientale introdotto dalla riforma degli artt. 9 e 41 Cost., ma che di fatto sembra lasciare il bilanciamento dei diritti costituzionali operare in una sorta di zona grigia, in cui la discrezionalità politico-amministrativa sembra nettamente prevalere sul controllo giurisdizionale di costituzionalità. Come se la primaria tutela della vita e della salute umana, nonché dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi potesse di fatto valere alla stregua di un astratto assetto normativo principiale da attuare soltanto in sede legislativa, senza alcuna concreta ripercussione nei giudizi di legittimità costituzionale.

Ci si potrebbe chiedere il perché di tutto questo. Una prima, scontata, risposta potrebbe essere quella che, in tal modo la Corte tenti di evitare facili accuse di “politicalità” del suo operato, in aperto contrasto con la volontà espressa dal Legislatore. Ma una prospettiva di questo tipo non sembra convincere del tutto e apre, piuttosto, la strada a considerazioni che investono un'altra grande questione di teoria costituzionale (di cui si dirà meglio verso la fine). Quella dell'opportunità di continuare a ragionare e decidere controversie ricorrendo alla categoria dei «valori», attività che di fatto sembra avere il

precipuo fine di trasformare i giudizi di bilanciamento in una sofisticata operazione di sostanziale mascheramento di gerarchie valoriali (per tali prospettive, su tutti, Baldassarre A., 1993).

Di tali condizioni la Corte pare essere ormai consapevole, specie in materia ambientale. E, naturalmente, si trova nella difficoltà di utilizzare la tecnica del bilanciamento senza riuscire a dissimulare le scelte valoriali di fondo determinate da ragioni metagiuridiche. Come si accennava, invero, sono le influenze dei rapporti di forza che si impongono attraverso i valori a stabilire quali di essi debba prevalere. Si badi, prevalenza che nei casi in cui a collidere sono beni e interessi aventi una forte rilevanza economico-politico-sociale (su tutti, ambiente/salute vs economia/lavoro), può imporsi non soltanto per il caso concreto (che riguarda situazioni giuridiche), ma tiranneggiare per un orizzonte temporale di medio-lungo corso (in linea con la natura aggressiva dei valori). Per ciò che qui rileva, la dimostrazione di quanto detto è data, nelle società rette da un capitalismo spinto, dalla costante prevalenza delle attività produttive su beni fondamentali della vita come la salute e la preservazione degli equilibri ecosistemici. Ragione per cui la Consulta, sembra potersi sostenere, specie dopo le critiche a cui si è esposta nel bilanciamento contenuto nel giudizio Ilva (sent. n. 85 del 2013), nel caso Priolo sceglie di lasciare che la ponderazione valoriale degli interessi (necessariamente sbilanciata sui valori dominanti) si confonda con la responsabilità che grava sugli organi di indirizzo politico. Un'opzione, questa, che, come si vedrà più avanti, sembra andare in senso diametralmente opposto agli ultimi orientamenti della Corte EDU. Giurisdizione anch'essa di rilievo costituzionale, ma che di certo è posta al di fuori delle dinamiche ordinamentali che si generano all'interno delle architetture democratico-rappresentative degli Stati, in cui invece sono chiamati ad operare i giudici delle leggi.

{URL} *pro-futuro*

Qualora il testo costituzionale non fosse stato oggetto di modifiche in materia ambientale, è verosimile ritenere che le motivazioni della sentenza Priolo non avrebbero conosciuto ulteriori sviluppi di rilievo, giacché il “bilanciamento categoriale” delineato nella decisione Ilva avrebbe continuato a fungere da precedente strutturante per il giudizio in esame. Tuttavia, i nuovi artt. 9 e 41 Cost. hanno imposto ai giudici delle leggi ulteriori sviluppi argomentativi, come anticipato veri e propri “slanci euforici” tutti condensati entro il perimetro di una sola e isolata parte motiva, il *Considerato in diritto* n. {URL} (Giorgini Pignatiello G., 2024).

La prima osservazione della Consulta riguarda un «rilevante profilo di distinzione tra le questioni odierne e quelle esaminate con la sentenza n. 85/2013»: il «mutamento, nel frattempo intervenuto, nella stessa formulazione dei parametri costituzionali sulla base dei quali deve essere condotto lo scrutinio di questa Corte». La dichiarazione sembra

quasi avere il tenore di una premessa ad un ragionamento giuridico di straordinaria innovatività. Nel fronteggiare le questioni relative alle implicazioni dell'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 2022 vengono, infatti, in prima battuta richiamati i più importanti avanzamenti pretori che essa stessa ha gemmato in materia ambientale, nel delineare lo «*status* costituzionale dell'ambiente» (Amirante D., 2012). In particolare, sono richiamate le celebri sentt. n. 210 e 641 del 1987, oltre che la più recente sent. n. 126 del 2016, con cui la Corte ha già riconosciuto l'esistenza di un «diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività» alla salvaguardia dell'ambiente, precisando tutta una serie di situazioni che si tramutano in «valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce».

Le aspettative non vengono astrattamente deluse. Subito dopo segue immediatamente una “fiammata” dalla portata trans-epocale, visto che la sua gittata «si estende anche [...] agli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano» (in argomento, Bifulco R. – D'Aloia A., 2008). In una prospettiva che sembra fare propri gli assunti del «principio di non regressione» (su cui, cfr. Prieur M., 2012), il giudice delle leggi appare invero voler profondamente incidere – senza dirlo apertamente – sulla stessa portata degli artt. 1 e 67 della Carta repubblicana. Stabilendo, infatti, che la «riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il *mandato di tutela dell'ambiente* [...]; e vincola, così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa», cos'altro può voler dire se non che la rappresentanza politica (di tutti i livelli) dovrà per il futuro ritenersi vincolata ai principi dell'ecologismo nell'esercizio della sua attività tesa al raggiungimento del pubblico interesse?

Non è questa la sede più opportuna per discutere del principio del libero mandato né, tantomeno, per affrontare le molteplici cause che hanno generato numerosi cortocircuiti nel funzionamento delle democrazie rappresentative degli Stati costituzionali del tempo presente. Servirebbero ben altri spazi da dedicare a tali complessissime questioni, peraltro strettamente legate all'esercizio di poteri privati (Carducci M., 2024).

Tuttavia, l'utilizzo da parte della Corte di un termine ben preciso, quello di «mandato», non può esimersi da una puntuale annotazione. Salvo che non si voglia ritenere “improprio” l'uso di tale espressione da parte dei giudici (e chi scrive lo esclude del tutto), per questa parte la sentenza sembra potersi leggere in un senso assai propositivo. Mentre, come visto, per il caso concreto (la vicenda Priolo) la Consulta sceglie di non bilanciare alcunché e si affida ai suoi precedenti (su tutti, il caso Ilva), per il futuro sembra invece agire in senso nient'affatto “depressivo”: crea quantomeno le fondamenta

di quello che ben potremmo definire un bilanciamento “in potenza”, anch’esso di natura *definitoria/categoriale*, avvertendo che nelle prossime ponderazioni tra diritti e principi costituzionali gli interessi ambientali ben potrebbero avere la meglio su quelli economici (Carducci M., *op. ult. cit.*, 2).

Niente di più illusorio, verrebbe da dire, in un momento storico in cui gli stessi Stati europei sembrano ormai orientare le proprie economie verso una riconversione delle attività produttive di “mali” (più che di beni) tra i più devastanti per gli esseri viventi e i loro ecosistemi: la produzione di armamenti per fronteggiare supposte «guerr[e] giust[e]». Situazioni oltremodo tragiche, in cui proprio «la teoria dei valori festeggia i suoi autentici trionfi» (Schmitt C., *cit.*, 64).

Di qui l’altro aspetto patologico della pronuncia, ossia la componente “euforica” di quello che si è voluto definire, attraverso una suggestiva immagine tratta dal sapere psichiatrico, *disturbo decisorio-bipolare*. Un’euforia che ben avrebbe potuto tramutarsi in qualcosa di concreto e fattivamente dirimente, se solo la Corte non avesse rinviato una così importante operazione di bilanciamento a data da destinarsi.

4. Alcune coordinate eurounitarie

Il tema del “bilanciamento ambientale” trascende i limiti angusti delle perimetrazioni normative statali. È, infatti, la natura intrinsecamente trasversale dell’ambiente – quale “non-materia” per antonomasia (D’Atena A., 2013) – a imporre un approccio che superi i confini dei singoli ordinamenti nazionali (Salvemini L., 2019). Occorre pertanto valutare l’effettiva portata della decisione n. 105 del 2024, anche «attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia» (*Considerato in diritto* n. {URL}).

Se si procede in tal senso, si apprende che alcune delle remore – *recte*: autolimitazioni – mostrate dalla Corte costituzionale italiana nel prestare ossequio alla volontà del legislatore statale appaiono oltremodo eccessive. Quantomeno, si ritiene, se si ha particolare riguardo a due importanti pronunciamenti, quasi coevi, delle Corti sovranazionali: il primo, di poco successivo alla decisione Priolo, emesso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea trattando dei {URL} (CGUE, Grande Sezione, 25 giugno 2024, Causa C-626/22); l’altro, per certi aspetti ancora più dirompente in termini di teoria costituzionale, pronunciato un paio di mesi prima dalla Corte EDU nel celebre caso “climatico” *Verein KlimaSeniorinnen* (Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*).

Con la prima pronuncia, il giudice lussemburghese sostanzialmente invalida la normativa nazionale che disciplina la gestione straordinaria dell’Ilva per contrasto con la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. In particolare, per quel che qui maggiormente rileva, la decisione stabilisce che i numerosi rinvii concessi dallo Stato per

l'attuazione delle misure di risanamento dello stabilimento tarantino risultano incompatibili con le prioritarie esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, rispetto alle quali anche gli interessi occupazionali ed economici debbono retrocedere. La motivazione di fondo è assai pregnante: non si possono sacrificare beni fondamentali sull'altare di schemi normativi che, attraverso ripetuti provvedimenti governativi straordinari di autorizzazione alla continuità aziendale, abbinati a revisioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), vadano di fatto a compromettere *sine die* la vita dell'uomo e degli ecosistemi (CGUE, Causa C-626/22, cit., § 132). In pratica, sembra dunque voler dire la Grande Sezione, a non essere più consentite sono tutte quelle operazioni di bilanciamento (a partire da quello propinato dalla sent. n. 85 del 2013) che nei fatti sortiscono l'effetto di sospendere l'applicazione dei diritti ecologici. Situazioni giuridiche, queste ultime, che lo stesso diritto eurounitario pretende siano invece assicurate all'interno degli ordinamenti costituzionali, anche attraverso l'interpretazione di documenti normativi che «si integrano, completandosi reciprocamente» (Corte cost., sent. n. 388 del 1999). È questa l'essenza di quella che, in altre occasioni, si è definita «interpretazione inter-costituzionale» (Gusmai A., 2015, 65 ss.), ossia un'attività ermeneutica tesa alla migliore tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in un'ottica di superamento delle limitate prospettive tipiche del «nazionalismo o patriottismo costituzionale» (Ruggeri A., 2013). In fondo, precisa ancora la Corte, le «norme stabilite dalla direttiva costituiscono [...] la concretizzazione degli obblighi dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana derivanti, segnatamente, dall'art. 191, paragrafi 1 e 2, TFUE» (CGUE, Causa C-626/22, cit., § 70).

In senso difforme, invece, paiono volgere le argomentazioni della Consulta nel caso Priolo. Non solo, infatti, la Corte ritiene che il provvedimento di riesame dell'AIA, come ha già avuto modo di esplicitare nella sentenza Ilva, rappresenti un «punto di equilibrio» in grado di rendere lecita la prosecuzione dell'attività economica (inquinante) delle imprese, nello spazio temporale massimo di 36 mesi (ripetutamente disatteso). Ma, ed è quel che lascia maggiormente perplessi, fa salva la disposizione censurata dal giudice *a quo* nonostante essa rinvii ad un procedimento meno rigoroso (non fondato sull'AIA riesaminata), basato su un'autorizzazione che proviene direttamente dal Governo nazionale. Con l'effetto, quindi, di privare indefinitamente l'autorità giudiziaria di ogni potere di valutazione sull'adeguatezza di generiche misure di bilanciamento sulla base di una presunta «interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata» (sent. n. 105 del 2024, *Considerato in diritto* n. {URL}). Orientata, come si desume chiaramente dalla motivazione, ai principi che essa stessa ha stabilito in precedenza nel “bilanciamento Ilva”, dal giudice lussemburghese ritenuto inadeguato in quanto non conforme al parametro unitario degli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CGUE, Causa C-626/22, cit., § 71-72).

Un ulteriore accenno, poi, non può non esser fatto ad un importante orientamento ermeneutico della Corte di Strasburgo – peraltro noto alla Consulta (cfr. *Considerato in diritto* n. {URL}) – con cui il tema del bilanciamento ambientale del prossimo futuro sarà chiamato a fare i conti. Si tratta di una pronuncia di grande rilievo per il diritto costituzionale, con cui i giudici hanno affrontato nel merito la questione della deducibilità dagli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto alla vita privata e familiare) della CEDU di un obbligo positivo di contenuto climatico gravante sugli Stati (Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein KlimaSeniorinnen*, cit.).

La Corte, è appena il caso di rammentare, ha da tempo riconosciuto che l'art. 2 CEDU impone agli Stati un obbligo positivo di protezione dell'individuo nei confronti di condotte private che esponano la sua vita a un «rischio reale e immediato» (*real and immediate risk*), come accade, ad esempio, nel caso di attività industriali suscettibili di incidere gravemente sull'integrità fisica delle persone (casi *Ilva* e *Priolo*, *docet*). Allo stesso modo, con riguardo all'art. 8 CEDU, la giurisprudenza consolidata della Corte ha più volte affermato l'obbligo per gli Stati di assicurare una tutela effettiva contro le minacce alla vita privata e familiare, purché tali minacce si traducano in una «interferenza effettiva» (*actual interference*) nell'esercizio dei diritti garantiti e presentino un livello di gravità apprezzabile. In entrambe le fattispecie – tanto ove sia in gioco la tutela del diritto alla vita, quanto quando venga in rilievo la protezione della vita privata e familiare – i principi elaborati si mostrano, sul piano sostanziale, largamente convergenti, richiedendo agli Stati, da un lato, l'adozione di un assetto legislativo e amministrativo capace di prevenire e contrastare efficacemente le minacce ai diritti tutelati e, dall'altro, l'effettività della repressione e della sanzione di ogni loro violazione (Corte EDU, 20 settembre 2008, *Budayeva c. Russia*, § 132).

Per ciò che qui interessa, nella sentenza *KlimaSeniorinnen* è interessante notare come il riconoscimento di un obbligo positivo in materia climatica venga affrontato in relazione al «principio delle separazione dei poteri». E tanto, dacché l'affermazione di un obbligo di tal tipo di fatto riduce (se non elimina) lo spazio della scelta politica spettante agli Stati, per giunta imponendo alle Corti la verifica dell'adempimento di quella che diviene una vera e propria obbligazione di risultato (Gallarati F., 2024).

L'esito del ragionamento della Corte Edu sembra porsi a una distanza siderale dalle argomentazioni del giudice delle leggi contenute nella sentenza *Priolo*. Mentre quest'ultima, infatti, come visto, si “accomoda” sul «bilanciamento effettuato dal Governo», i giudici di Strasburgo, nel riconoscere che di fronte a questioni complesse come quelle ambientali i legislatori nazionali debbono avere un ruolo di primaria responsabilità, aggiungono: se la discrezionalità del legislatore incide sui diritti della Convenzione, non si prospetta più «soltanto una questione di politica, ma anche una questione di diritto che incide sull'interpretazione e sull'applicazione della

Convenzione» (Corte EDU, *KlimaSeniorinnen*, cit., § 450). E tanto, perché «la democrazia non può essere ridotta alla volontà della maggioranza degli elettori e dei rappresentanti eletti, senza tener conto dei requisiti dello Stato di diritto (*rule of law*). Il compito dei tribunali nazionali e della Corte è quindi complementare a questi processi democratici. Il compito del potere giudiziario (*judiciary*) è quello di garantire la necessaria supervisione del rispetto dei requisiti legali» (*Ivi*, § 412).

Tutti argomenti, questi, che se da una parte sembrano invitare i legislatori nazionali a non estromettere dai programmi politici misure in grado di fronteggiare efficacemente l'inquinamento ambientale e il cambiamento climatico antropogenico, dall'altra appaiono esortare le Corti (comuni e costituzionali) a svolgere un effettivo ruolo di garanzia nei confronti di un sistema di legalità ormai fattosi «inter-costituzionale».

5. Valori “tiranni” e garanzie costituzionali

Come si è accennato verso la fine delle note introduttive riprendendo le acute riflessioni di Heidegger e Schmitt, le dottrine dei valori hanno determinato «un regno della validità ideale» (Schmitt C., *cit.*, 50), una *Punkt-Ethik* che colloca il discorso giuridico in un «sistema di [...] puro prospettivismo» in cui ogni «punto di vista» ha l'ambizione di trasformarsi in un «punto di attacco» che «svela la potenziale aggressività immanente a ogni posizione di valori» (*Ivi*, 59). Quando di mezzo vi è «la concreta attuazione del valore», puntualizza lo studioso di Plettenberg, irrimediabilmente «le illusioni neutralistiche cadono». Per «struttura tetico-ponente», ogni valore non può fare a meno di ambire alla «tirannia» e, sul piano normativo, a condurre i soggetti che ne sono portatori ad un relativismo assolutizzante che ha come esito «un fanatismo della giustizia» (*Ivi*, 56-61).

Un tale stato delle cose non appare in modo esplicito, specie in una «società multipla» (pluralistica) ove «sono gli interessi di gruppo a proporsi come valori, convertendo categorie giuridiche essenziali in valori di posizione (*Stellenwerten*) di un sistema di valori a loro adeguato». Non a caso, nota ancora Schmitt, è con l'entrata in vigore della Costituzione di Weimar (1919) che la «dottrina costituzionale» fa propri gli argomenti dei “valoristi”. E, soprattutto, è soltanto dopo il secondo conflitto mondiale che i tribunali hanno iniziato – senza mai smettere – a fondare «in larga misura le loro decisioni su punti di vista ispirati a una filosofia dei valori» (Schmitt C., *cit.*, 15-16).

La latenza della tirannia dei valori, che carsicamente ancora oggi innerva gran parte degli ordinamenti costituzionali riconducibili alle democrazie liberali, sembra dunque essere una sorta di necessità storica affermatasi nel secolo XX. Ed infatti, seguendo la prospettiva schmittiana, attraverso la «conversione in valori» delle «categorie giuridiche» si ottiene un risultato assai congeniale alla risoluzione dei conflitti negli ordinamenti pluralistici. Si rende «commensurabile l'incommensurabile», ossia si

rendono «confrontabili e suscettibili di compromesso, tanto che se ne potrebbe calcolare una quota nella distribuzione del prodotto sociale», le principali ragioni che conducono allo scontro ogni tipo di società complessa: «beni, scopi, ideali» e financo «interessi del tutto privi di relazioni» (Ivi, 19).

Non serve un particolare sforzo dell'intelletto per avvedersi di quanto, un discorso del genere, contenga in sintesi le questioni di fondo che giustificano il ricorso all'odierno «bilanciamento». Tecnica germogliata nella cultura giuridica statunitense nell'alveo dell'influenza esercitata dal realismo giuridico, rivelatasi utilissima anche negli ordinamenti europei della seconda metà del Novecento per gestire società sempre più votate al capitalismo e proiettate verso orizzonti nichilistici (Aleinikoff {URL}).

In un certo senso, dunque, quantomeno in Europa, sembrano essere le riflessioni schmittiane sulla portata dei valori a disvelare quella che è la struttura portante delle tecniche di bilanciamento. È invero Schmitt ad intuire che è il ricorso ai valori a rendere possibili dinamiche compromissorie tra beni e interessi continuamente soggetti a trasvalutazione. Esattamente come avviene nella «sfera originaria [...] del concetto di valore», ossia «nel campo dell'economia», anche i diritti e i principi costituzionali divengono così vittime di logiche mercatorie, potendosi quantitativamente soppesare sul piatto della «bilancia» (Alexy R., 2005). È sin dalle origini, infatti, che «ogni utilizzo del termine valore viene comunque ricondotto, consapevolmente o meno, all'ambito economico da due opposti punti di vista: dal capitalismo e – in termini polemici, ma non meno efficaci – dal socialismo anticapitalista» (Schmitt C., *cit.*, 19-24). Confronto/scontro che ancora oggi sembra innervare la dialettica dei «punti di vista» prospettati da neoliberisti e ambientalisti, parti impegnate a difendere beni-valori di per sé inconciliabili, come sinora hanno dimostrato le concrete (e fallimentari) realizzazioni politiche delle dottrine dello sviluppo economico «sostenibile» (Robinson N., 2014).

Con queste caustiche riflessioni, Carl Schmitt sembra aver dunque dimostrato la generale inconsistenza delle operazioni di bilanciamento tra valori. Non foss'altro dacché esse generano gerarchie valoriali che nulla hanno a che fare con la dimensione giuridico-normativa. I «valori e le teorie dei valori non sono in grado di creare legittimità; possono appunto sempre e solo valorizzare» (Schmitt C., *cit.*, 32-33) i più disparati interessi, lasciando in definitiva che predomini sempre il più «tiranno» entro una cornice ordinamentale capace di adombrarne l'aggressività (Zagrebelsky G., 2009).

In altri termini, *pluralismo politico* e *giudizi valoriali* restano due elementi che instaurano un rapporto dialettico affatto infelice. In queste ipotesi, infatti, ciò che sembra potersi inverare sono decisioni che interiorizzano non già bilanciamenti fra diritti, ma gerarchie variabili di *valori* ideologico-politici volta a volta definite dai rapporti di forza nei contesti storici di riferimento. Qui, il diritto, appare smarrire la sua funzione

ordinatrice, la Costituzione sembra dismettere la sua superiorità gerarchica. Con la conseguenza che ogni giudizio di bilanciamento tende ad assumere un esito scontato: incorpora il valore “tiranno”, lo rimodella attraverso l’argomentazione giuridica (che ne dissimula l’aggressività) e, attraverso la motivazione della sentenza, trasforma la decisione in una sorta di adattatore giuridico permanente degli interessi dominanti (ancora una volta, casi Ilva e Priolo, *docet*).

Resta da capire come poterne uscire, visto che la stessa critica schmittiana alle filosofie dei valori non sembra offrire convincenti soluzioni a riguardo. O, per meglio dire, si limita in conclusione a ritenere che «è compito del legislatore e delle leggi da lui decretate stabilire la mediazione tramite regole misurabili e applicabili e impedire il terrore dell’attuazione immediata e automatica dei valori». Compito, per stessa ammissione di Schmitt, «difficile» da realizzare all’interno degli «odierni Stati industriali altamente sviluppati», visto che, se «il legislatore fallisce non c’è nessuno che possa sostituirlo». Altri poteri dell’ordinamento, come ad esempio quello giudiziario, sono infatti da egli tutti considerati «dei tappabuchi che cadono più o meno rapidamente vittime del loro ingrato ruolo» (Schmitt C., *cit.*, 67-68).

È questa un’analisi non poco sconcertante, in materia ambientale tutt’oggi non priva di aderenze alla realtà storica, visto che sono soprattutto i giudici (comuni e costituzionali) a fare costante ricorso alla categoria dei valori (già Corte cost., sent. n. 617 del 1987, *Considerato in diritto* {URL} *valore assoluto* costituzionalmente garantito alla collettività»).

Tuttavia, in soccorso possono soggiungere diverse soluzioni che investono il giudizio di costituzionalità delle leggi, su tutte quelle orientate a stabilire criteri di «regolarità» provenienti da un altro gigante del pensiero giuridico moderno: Hans Kelsen. Non è questo il luogo per potersi adeguatamente intrattenere sulla complessità del pensiero del massimo teorico della democrazia e delle garanzie giurisdizionali. Cionondimeno, in questa sede, sembra opportuno fare cenno ad almeno due direttrici del pensiero kelseniano, entrambe interrelate, in grado di poter consapevolmente orientare i futuri interpreti della Carta fondamentale, specie adesso che la tutela ambiente è assurta a rango di principio fondamentale. La prima afferisce al concetto di «costituzione in senso lato», «che incontriamo allorquando le costituzioni moderne contengono non solo regole sugli organi e il procedimento legislativo ma altresì un elenco di diritti fondamentali». In queste ipotesi, ormai caratterizzanti tutte le moderne Carte costituzionali, non ci si imbatte in alcun sistema di valori. Piuttosto, precisa Kelsen, «la costituzione traccia principi, direttive e limiti al contenuto delle leggi future» (Kelsen H., 1981, 153).

Al cospetto di tali documenti costituzionali, quale potrebbe dunque essere l’indicazione offerta alle Corti dal giurista praghese per giudicare dell’eventuale «incostituzionalità

materiale delle leggi» (Ivi, 154) in materia ambientale? La soluzione potrebbe essere quella di riscoprire (e adeguare alla contemporaneità) un altro concetto chiave della dottrina kelseniana, quello di «*stufenbau*». La «garanzia della costituzione», infatti, non può che essere assicurata da una «struttura gerarchica dell'ordinamento» (Ivi, 152). Struttura che, peraltro, non si limita a creare gerarchie normative (non valoriali) esclusivamente «dal punto di vista del primato del diritto interno», ma che sia anche in grado di far propria l'«idea della superiorità del diritto internazionale ai vari ordinamenti statali» (Ivi, 159).

In definitiva, sembra forse essere questa la matrice guida dalla quale ripartire: l'emancipazione dalle dottrine metagiuridiche della Costituzione attraverso una più puntuale riorganizzazione delle gerarchie normative all'interno del sistema ordinamentale. Soluzione destinata ad influire sulle stesse dinamiche della giustizia costituzionale, dacché tesa a restituire alla Carta fondamentale la sua primigenia funzione di condizionamento del prodotto dell'attività politica non conforme ai crismi della legalità (inter)costituzionale. Legalità che, con tutta evidenza, non può, pena la sua ineffettività, non essere retta da una stretta gerarchia di principi supremi non bilanciabili, il cui compito resta quello di riorientare le sempre possibili volontà difformi dei legislatori entro l'alveo della costituzionalità. Tra questi super-principi, un posto preminente sembra spettare al principio ambientalista. Da porsi, oggi anche sul piano formale *ex artt.* 9 e 41 Cost., quale fondamento di tutti i diritti e di tutte le libertà – a cominciare da quelle economiche – riconosciute dalla Costituzione repubblicana.

Del resto, è da tempo che la dottrina più accreditata ritiene che sia proprio l'art. 41, comma 2, una delle poche «eccezioni» indicate nella Costituzione in cui è presente l'«indicazione dei 'pesi'» che debbono avere i principi nelle operazioni di bilanciamento. Nello stabilire, sin dalle origini, che la libertà d'impresa economica «*non può svolgersi* in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», non è forse delineata una gerarchia principiale? (Zagrebelsky G., 2008, 284).

Difficile dubitarne. E, che piaccia o meno, «ambiente» e «salute» oggi la completano.

Note e riferimenti bibliografici

Bibliografia

Aleinikoff {URL} (1987), *Constitutional Law in the Age of Balancing*, in *Yale Law Journal*, vol. 96, pp. 943-1005.

Alexy R. (2005), *La formula per la quantificazione del peso nel bilanciamento*, in *Ars Interpretandi*, fasc. n. 10.

Amirante D. (2012), *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. Dell'Anno – E. Picozza (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, vol. 1, Cedam, Padova, 233 ss.

Baldassarre A. (1993), *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*

Bifulco R. – D'Aloia A. (2008), *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in Id. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli.

Bifulco R. (2022), *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in {URL} – paper, 6 aprile.

Bin R. (2024), *Il “caso Priolo”: scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in *Consulta Online*, fasc. n. 3.

Carducci M. (2024), *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in *DPCE Online – Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale*, 25 giugno.

D'Atena A. (2013), *Diritto regionale*, Giappichelli, Torino.

Gallarati F. (2024), *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimenticato” dei diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, n. 2.

Giorgini Pignatiello G. (2024), *L'approccio “pilatesco” del Giudice delle leggi alla revisione costituzionale dell'ambiente. Prime riflessioni (critiche) a margine della sent. n. 105 del 2024*, in *DPCE on line*, 25 giugno.

Gusmai A. (2014), *Il valore normativo dell'attività interpretativo-applicativa del giudice nello Stato (inter)costituzionale di diritto*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 3.

Gusmai A. (2015), *La tutela costituzionale dell'ambiente tra valori (meta-positivi), interessi (mercificatori) e (assenza di) principi fondamentali*, in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online*, fasc. n. 1.

Gusmai A. (2015), *Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa*, Cacucci, Bari.

Heidegger M. (1968), *La sentenza di Nietzsche «Dio è morto»*, in *Sentieri interrotti*, La Nuova Italia, Firenze.

Kelsen H. (1981), *La garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale)*, in C. Geraci (a cura di), *La giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano.

Monteduro M. (2018), *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivista AIC*, fasc. n. 2.

Morrone A. (2022), *Fondata sull'ambiente, Editoriale*, in *Istituzioni del federalismo*, fasc. n. 4.

Pino G. (2006), *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Etica & Politica*, n. 1.

Prieur M. (2012), *Le nouveau principe de non régression en droit de l'environnement*, in M. Prieur – G. Sozzo (dir.), *La non régression en droit de l'environnement*, Bruylant, Bruxelles.

Robinson N. (2014), *Fundamental Principles of Law for the Anthropocene*, in *Environmental Policy and Law*, 44, 1-2, pp. 13-27.

Ruggeri A. (2013), *CEDU, diritto "eurounitario" e diritto interno: alla ricerca del "sistema dei sistemi"*, in *Consulta OnLine*, 19 aprile.

Salvemini L. (2019), *I principi del diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino.

Scaccia G. (1998), *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. cost.*.

Schmitt C. (2008), *La tirannia dei valori*, Adelphi, Milano.

Vivoli G. (2024), *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul {URL} , in {URL} , fasc. n. 4.*

Zagrebelsky G. (2008), *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna.

Zagrebelsky G. (2009), *Diritto per: valori, principî o regole?*, in Id., *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino, pp. 92-93.

[1] L'incontro, svoltosi nella Biblioteca *Casa de Cervantes* ubicata presso il Reale Collegio di Spagna, rappresenta il primo Convegno (dei tre previsti) svoltosi nell'ambito del PRIN PNRR 2022 "*Founded on the environment: a new constitutional pact and its implementation*", a cui lo scrivente partecipa in qualità di *Associated Principal Investigator UNIBA Research Unit*. Altri soggetti coinvolti nel Progetto di ricerca sono il prof. Andrea Morrone ([{URL}](#)) e la [{URL}](#) (coordinatrice dell'Unità afferente all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope").

* Il simbolo {URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:

<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=11147>

L'ISTITUTO DELL'IMPEACHMENT SUDCOREANO: UNA CONFIGURAZIONE GIURIDICO-COSTITUZIONALE NEL PANORAMA DEMOCRATICO ASIATICO

Il presente studio si propone di esaminare l'istituto dell'impeachment nell'ambito dell'ordinamento costituzionale della Repubblica di Corea, con specifico riferimento alla sua evoluzione storico-giuridica ed alla sua integrazione nell'attuale sistema di pesi e contrappesi. L'analisi si concentra sulla singolare struttura del procedimento, contraddistinta da una notevole giurisdizionalizzazione che la differenzia in modo sostanziale dai modelli occidentali, nonché sul ruolo fondamentale assunto dalla Corte Costituzionale coreana quale organo decisionale di ultima istanza. Mediante un'indagine comparativa ed un'analisi della giurisprudenza costituzionale pertinente, si intende evidenziare come tale configurazione rappresenti un elemento distintivo del costituzionalismo contemporaneo.

autore **Miriam Foti**



Abstract ENG

This study aims to examine the institution of impeachment within the constitutional system of the Republic of Korea, with specific reference to its historical-legal evolution and its integration into the current system of checks and balances. The analysis focuses on the unique structure of the procedure, characterised by a considerable jurisdictionalisation that differentiates it significantly from Western models, as well as on the fundamental role played by the Korean Constitutional Court as the final decision-making body. Through a comparative approach and an analysis of relevant constitutional jurisprudence, the study seeks to highlight how this configuration represents a distinctive feature of contemporary constitutionalism.

Sommario: 1. Introduzione: l'impeachment come strumento di controllo costituzionale; 2. Genesi ed evoluzione storica dell'istituto: il recente caso di Yoon Suk-yeol; 3. Osservazioni comparatistiche tra Stati Uniti d'America e Repubblica di Corea.

1. Introduzione: l'impeachment come strumento di controllo costituzionale

L'impeachment, quale strumento di controllo costituzionale sull'operato dei più alti funzionari dello Stato, rappresenta un meccanismo fondamentale nei moderni sistemi

democratici, poiché garantisce il principio della responsabilità giuridica e politica. Nella Repubblica di Corea (대한민국, *Daehan Minguk*), detto istituto ha assunto caratteristiche tali da distinguerlo dai modelli occidentali tradizionali, tanto da configurarsi come elemento cardine del processo di consolidamento, avviato con la promulgazione della Costituzione del 1987, ossia mediante quell'atto normativo che ha segnato la definitiva transizione del Paese verso un sistema pienamente democratico, dopo decenni di autoritarismo.

Nella sua accezione moderna, *l'impeachment*, rappresenta l'istituzionalizzazione giuridica del principio fondamentale per cui *potestas non sine responsabilitate* (il potere non può esistere senza responsabilità).

La sua particolarità risiede, principalmente, nel ruolo centrale attribuito alla Corte Costituzionale durante l'*iter* procedurale, circostanza - questa - che ha contribuito a giuridicizzare un istituto tradizionalmente connotato da una forte dimensione politica. Per comprenderne l'attuale configurazione è necessaria una preliminare disamina dell'evoluzione storico-legislativa nel contesto del paese asiatico. Sebbene la tradizione giuridica coreana, storicamente influenzata dal sistema confuciano e dal modello giuridico cinese (법정, *beop-je*), non abbia previsto meccanismi assimilabili all'*impeachment* occidentale, esistevano forme di responsabilità dei funzionari imperiali nei confronti del sovrano. La concezione coreana della responsabilità pubblica è stata fortemente influenzata dal principio confuciano del 정경 (jeongmyeong, rettificazione dei nomi), secondo il quale ogni individuo deve agire in conformità al proprio ruolo sociale.

Già durante il periodo della dinastia Joseon (1392–1910)^[1], infatti, l'ordinamento coreano prevedeva forme di controllo istituzionale sull'operato dei funzionari pubblici; ciò si configurava come un sistema di monitoraggio e di riequilibrio del potere pre-moderno.

In questo contesto, fu particolarmente importante il {URL} #49340;정 (samsa), ossia l'apparato costituito da tre organi autonomi e parzialmente indipendenti dall'esecutivo monarchico: il Sahonbu (Sahonbu, Ufficio di ispezione), il Saganwon (Saganwon, Ufficio dei censori) ed il Hongmungwan (Hongmungwan, Ufficio del Consiglio Accademico Reale). Questi istituti, pur inseriti nella rigida gerarchia dello Stato confuciano, esercitavano una funzione di vigilanza morale ed amministrativa, nonché di *remonstratio* nei confronti del sovrano e dei suoi ministri. Il *samsa* si radicava in una concezione etico-politica del potere, nella quale il funzionario (관, gwan) era considerato moralmente responsabile nei confronti del benessere collettivo e dell'ordine cosmico.

Ciò va oltre l'idea di *impeachment* in senso moderno, inteso quale procedimento giuridico-formale volto alla destituzione del titolare di una carica pubblica. Di conseguenza, il *samsa* aveva una funzione che non si limitava alla censura giuridica,

quanto bensì alla creazione di un *ethos* istituzionale basato sui concetti di □ (*chung*, lealtà) ed □ (*ui*, giustizia morale), elementi cardine della tradizione confuciana.

L'eredità di una simile struttura ha lasciato tracce durevoli nella coscienza giuridica coreana contemporanea, soprattutto nella sensibilità verso la responsabilità pubblica e nella valorizzazione del ruolo dei corpi di controllo costituzionale nei procedimenti di scrutinio dell'esecutivo, come la Corte Costituzionale e l'Assemblea Nazionale. Storicamente, l'istituto dell'*impeachment* trova il suo fondamento nella Costituzione del 1948, adottata all'indomani dell'indipendenza dalla colonizzazione giapponese e della divisione della penisola, sebbene abbia conosciuto una sostanziale evoluzione con le successive revisioni costituzionali.

La sua introduzione nell'ordinamento costituzionale sudcoreano rappresenta una soluzione funzionale intimamente connessa al vissuto collettivo di una nazione che ha conosciuto, nel profondo, le ferite dell'autoritarismo. La sua genesi deve essere compresa congiuntamente al trauma storico che ha segnato l'identità nazionale coreana, avvilita prima della colonizzazione giapponese (1910-1945) e poi dalla lacerazione della penisola, sino ai decenni di governo autoritario che hanno caratterizzato la "Prima Repubblica" e le successive esperienze presidenziali. Le presidenze di Syngman Rhee (1948-1960), Park Chung-hee (1961-1979) e Chun Doo-hwan (1980-1988), pur avendo contribuito alla modernizzazione economica del paese, erano regimi caratterizzati da un forte accentramento del potere nell'esecutivo, che condusse a un'erosione sistematica dei principi democratici, quasi portandoli al collasso.

Particolarmente traumatica nella memoria storica sudcoreana fu l'instaurazione del regime di Yushin. Il 17 ottobre 1972 rappresenta una cesura fondamentale nella sua storia costituzionale. Fu in tale data che il Presidente Park Chung-hee, attraverso una misura di emergenza priva di legittimazione costituzionale, inaugurò una fase di profonda trasformazione dell'assetto istituzionale del paese.

Questo evento fu la {URL} *Sipal Yusin* (□□ □□, Restaurazione d'Ottobre), la quale si configurò come un colpo di stato costituzionale mascherato da riforma, giustificato con l'esigenza di una "indigenizzazione della democrazia coreana" (*Han'guk-jeok minjujuui*, □□□ □□□□).

La Restaurazione d'Ottobre si concretizzò nella promulgazione della *Yusin Heonbeop* (□□ □□, Costituzione della Rivitalizzazione), un testo costituzionale che, pur mantenendo formalmente alcuni elementi democratici, introduceva meccanismi che minavano sostanzialmente i principi fondamentali dello stato di diritto: la nuova costituzione conferiva al Presidente poteri straordinari, tra cui la facoltà di nominare un terzo dei membri dell'Assemblea Nazionale, la possibilità di governare tramite decreti d'emergenza e l'estensione del mandato presidenziale, eliminando di fatto ogni limite alla

rieleggibilità. Questo processo determinò un grave arretramento della democrazia, generando un sistema che incarnava un vero e proprio costituzionalismo autoritario, nel quale gli strumenti della democrazia liberale venivano sistematicamente distorti e piegati al fine di legittimare un potere personale sempre più pervasivo e incontrastato.

L'istituto dell'*impeachment* nella Repubblica di Corea non può essere considerato mera trasposizione di un modello giuridico straniero, bensì rappresenta l'incarnazione costituzionale di una coscienza collettiva plasmata dalle cicatrici dell'autoritarismo. Le intense mobilitazioni popolari degli anni '80, culminate nel movimento democratico del giugno 1987, hanno tradotto in un concreto rinnovamento istituzionale quella che era ormai divenuta un'esigenza imprescindibile della società civile sudcoreana: la costruzione di solidi presidi costituzionali capaci di impedire il ripetersi di quella *captatio potestatis* che aveva ripetutamente compromesso e ostacolato il percorso democratico nazionale.

Dunque, la centralità dell'*impeachment* deriva dalla consapevolezza storica che il *démos* necessita di strumenti concreti per prevenire l'abuso di potere. Il sistema presidenziale coreano, caratterizzato da una significativa concentrazione di autorità nell'esecutivo – retaggio della tradizione confuciana di centralizzazione del potere statale – richiedeva un meccanismo correttivo che potesse essere attivato in circostanze eccezionali. La necessità storica di introdurre un simile strumento è ulteriormente evidenziata dagli eventi che hanno condotto alla sua prima applicazione significativa nel 2017, con la destituzione della Presidente Park Geun-hye.

Formalmente previsto fin dall'origine dell'ordinamento repubblicano, esso rimase essenzialmente uno strumento *in potentia*, ossia una *lex dormiens* mai concretamente utilizzata a causa della concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo e dell'assenza di un effettivo pluralismo politico durante i decenni della cosiddetta "Prima Repubblica" e dei successivi regimi militari. In particolare, durante la "Quarta Repubblica" (1972-1981), che è stata caratterizzata dal regime autoritario di Park e dalla suddetta Costituzione *Yushin*, l'*impeachment* è stato svuotato della sua efficacia quale strumento di controllo costituzionale ed è stato ridotto ad un mero istituto formale privo di concreta applicabilità. Come osserva Kim, durante questi periodi, «l'*impeachment* esisteva "de jure" ma non "de facto", vittima della sindrome autoritaria che pervadeva l'intero sistema costituzionale^[2]».

Si trattava di una forma di presidenzialismo autoritario (□□□□□ □□□□, *gwonwijuuijeok daetongnyeongje*) in cui la separazione dei poteri (□□□□, *gwollyeok bunrip*) riduceva i controlli istituzionali a meri simulacri.

È solo con la Costituzione democratica del 1987 che l'*impeachment* assume la sua attuale configurazione. Questa nuova carta fondamentale, tuttora in vigore, rafforza gli organi di

garanzia ed introduce una più ampia divisione dei poteri dello Stato. In particolare, essa delinea una struttura di *impeachment* bicefalo basata sulla separazione funzionale tra l'Assemblea Nazionale (국회, *Gukhoe*), titolare della potestà di iniziativa e deliberazione della messa in stato d'accusa, e la Corte Costituzionale (헌법재판소, *Heonbeop Jaepanso*), investita del giudizio definitivo sulla rimozione del pubblico ufficiale, ivi incluso il Presidente della Repubblica^[3].

L'avvio della procedura richiede il sostegno di una maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale per la presentazione della mozione iniziale. In Parlamento, la proposta di una mozione di *impeachment* deve essere sostenuta da più della metà dei membri dell'Assemblea Nazionale. Tale soglia, evidentemente significativa, è volta a scoraggiare l'uso arbitrario o strumentale della procedura per finalità meramente partitiche o demagogiche, riflettendo il principio *fiat iustitia, ne pereat res publica* (si faccia giustizia, affinché non perisca la Repubblica). Il requisito costituisce la prima barriera istituzionale (*institutionalis repagula*) predisposta dal sistema per prevenire utilizzi pretestuosi dell'istituto.

La mozione, una volta presentata, può essere sottoposta al vaglio preliminare del Comitato Giudiziario (헌법재판위원회, *Beopjesabeopiinhoae*), ai sensi della Legge sull'Ispezione e l'Indagine degli Affari di Stato (국경수호법, *Gukjeong Gamsa Mit Josa-e Gwanhan Beomnyul*)^[4], che opera una prima valutazione tecnico-giuridica dei presupposti dell'accusa. Per il prosieguo della procedura, il sistema coreano richiede un aumento significativo del *quorum* deliberativo. Ciò è dovuto alla Costituzione, che richiede l'approvazione dei due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale affinché la mozione possa essere trasmessa alla Corte Costituzionale (헌법재판소, *Hunbeob Jaepanso*).

Questa maggioranza qualificata è una seconda barriera procedurale che impone una convergenza politica ampia e trasversale rispetto alla dialettica maggioranza-opposizione. Una volta che la questione è sottoposta alla Corte Costituzionale, i nove giudici del collegio hanno a disposizione un termine massimo di 180 giorni per la deliberazione^[5]. La Legge sulla Corte Costituzionale (헌법재판소법, *Hunbeob Jaepansobeob*) prescrive l'applicazione della procedura penale (형사소송법, *Hyeongsa Sosongbeob*) in sede di giudizio, con significative implicazioni in termini di garanzie procedurali e standard probatorio^[6]. Dunque, per la destituzione del Presidente è necessaria una maggioranza qualificata di almeno sei giudici favorevoli su nove membri del collegio. Ciò crea un ulteriore ostacolo che protegge la stabilità istituzionale. La Costituzione impone l'indizione di nuove elezioni presidenziali entro sessanta giorni dalla decisione^[7], garantendo così la continuità istituzionale nel caso in cui il tribunale decida di procedere all'*impeachment*.

Durante la pendenza del procedimento, il funzionario sottoposto ad *impeachment* è temporaneamente sospeso dalle sue funzioni, secondo il principio di *status quo ante* (□□ □□, *hyeonsang yuji*), fino alla decisione definitiva della Corte. Essa è custode ultimo dell'ordine democratico, poiché investita di quella che potremmo definire una *potestas extraordinaria* di rimozione del vertice dell'esecutivo. Si tratta, *de facto*, di un potere che assume rilevanza simbolica in un paese la cui tradizione politica è stata storicamente caratterizzata da un presidenzialismo forte, talvolta sfociato in personalizzazione del potere.

L'istituto dell'*impeachment* presidenziale, nell'ordinamento sudcoreano, si configura come un *remedium ultimum*, ovvero quale *extrema ratio* cui ricorrere solo in presenza di condotte di particolare gravità da parte del capo dello Stato. Si tratta di una procedura intenzionalmente rigorosa, caratterizzata da numerosi ostacoli formali ed istituzionali da superare al fine di evitare errori impreveduti o strumentalizzazioni politiche o faziose.

Di conseguenza, l'*impeachment* è considerato uno strumento eccezionale che non può essere utilizzato in modo disinvolto o improprio. La procedura è suddivisa in due fasi distinte e complementari, riflettendo la consueta divisione tra le funzioni legislative e giurisdizionali. Nella fase iniziale, l'Assemblea Nazionale svolge un ruolo esclusivamente accusatorio, rappresentando il controllo parlamentare sull'esecutivo. È responsabilità dei partiti politici e dei singoli membri del parlamento valutare la presenza di elementi giuridici e politici sufficienti per avviare il processo di destituzione del Presidente. In questa fase iniziale, il dibattito politico diventa essenziale perché il consenso necessario per sostenere l'*impeachment* richiede un confronto approfondito tra le forze parlamentari, basato su un'attenta valutazione dei fatti contestati e delle circostanze.

Nel caso in cui la proposta venga trasmessa alla commissione giudiziaria competente, l'intera Assemblea è responsabile di esaminare la questione in modo imparziale e puntuale prima di decidere se è opportuno passare alla deliberazione plenaria. Almeno in linea teorica, questo meccanismo consente di risolvere le controversie politiche all'interno del Parlamento, limitando l'accesso alla fase giurisdizionale ai soli casi in cui l'effettiva gravità delle violazioni contestate lo renda imprescindibile.

La Corte Costituzionale ha il compito di concludere la richiesta di destituzione nella seconda fase. Anche se non è completamente immune dai vincoli politici, l'organo giudicante è tenuto a seguire i principi dell'interpretazione costituzionale, tra cui il criterio di proporzionalità. Pertanto, i giudici sono chiamati a determinare se l'infrazione commessa dal Presidente abbia causato un danno così grave alla Costituzione da richiedere la sua rimozione, in assenza di altre opzioni disponibili per ripristinare la legalità violata. La Corte Costituzionale sudcoreana «manifesta un atteggiamento

giudiziario reattivo ma cauto» e «raramente ha emesso decisioni in contrasto con le preferenze o i sentimenti della maggioranza politica^[8]», secondo la dottrina. In altri termini, l'opinione pubblica o i sentimenti popolari possono influenzare la Corte, ma non in modo sistematico o determinante.

Si tratta di una configurazione che rappresenta un ibrido tra il modello statunitense, incentrato sul ruolo del legislativo, e quello europeo-continentale, che tende a valorizzare il ruolo delle corti costituzionali. Nonostante ciò, è necessario condurre un'analisi dei requisiti utilizzati per istituire questo meccanismo di protezione come rimedio ultimo. Le ragioni per la destituzione del Presidente in Corea del Sud sono chiaramente definite: il Capo dello Stato può essere sottoposto a procedura di *impeachment* qualora violi la Costituzione o altre leggi nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali.

Questa definizione, volutamente ampia, rende necessaria un'attenta valutazione di come la Corte Costituzionale interpreti tali clausole. Gli articoli 65 e 111 della Costituzione dell'87 disciplinano rispettivamente la procedura di *impeachment* ed il ruolo della Corte Costituzionale nella definizione del giudizio. Secondo l'articolo 65:

(1) Qualora il Presidente, il Primo ministro, i membri del Consiglio di Stato, i capi dei ministeri esecutivi, i giudici della Corte costituzionale, i giudici, i membri della Commissione elettorale nazionale, il presidente ed i membri della Commissione di revisione e ispezione ed altri funzionari pubblici designati dalla legge abbiano violato la Costituzione o altre leggi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, l'Assemblea nazionale può presentare una mozione di impeachment.

(2) La mozione di impeachment di cui al paragrafo (1) può essere proposta da un terzo o più dei membri totali dell'Assemblea nazionale e richiede il voto concorde della maggioranza dei membri totali dell'Assemblea nazionale per essere approvata: a condizione che la mozione di impeachment del Presidente sia proposta dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea nazionale e approvata da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea nazionale.

(3) La persona contro la quale è stata approvata una mozione di impeachment sarà sospesa dall'esercizio del suo potere fino alla decisione sull'impeachment.

(4) La decisione sull'impeachment non può andare oltre la rimozione dai pubblici uffici: A condizione che non esoneri la persona accusata dalla responsabilità civile o penale"(□65□, Costituzione della Repubblica di Corea)^[9].

Una delle questioni più delicate nell'ambito della giustizia costituzionale è la definizione dei presupposti sostanziali dell'*impeachment*, ponendosi al crocevia tra diritto e politica. L'articolo 65 della Costituzione utilizza la frase "violazione della Costituzione o delle leggi" per chiarire i confini di un sistema che ha un impatto significativo sull'equilibrio dei poteri dello Stato. L'interpretazione dei presupposti dell'*impeachment* costituisce un esempio della tensione tra *ius scriptum* e *ius non scriptum* nel diritto costituzionale contemporaneo, richiedendo un'opera di costante adattamento del dato normativo alle esigenze di effettività della tutela costituzionale. Tale tensione è stata evidente nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale coreana in merito. Essa è stata caratterizzata da un progressivo affinamento dei criteri interpretativi attraverso il confronto dialettico tra la maggioranza e le minoranze all'interno della Corte.

Nel 1994, la Corte Costituzionale coreana dovette affrontare una questione relativa all'interruzione delle indette elezioni presidenziali e governative, nonostante una specifica disposizione legislativa imponesse lo svolgimento di tali elezioni entro il 1992. La controversia si inseriva in un più ampio contesto di decentramento amministrativo, che ebbe inizio negli anni '90 e costituì una parte essenziale del consolidamento della democrazia^[10] post-autoritaria. L'inerzia presidenziale, motivata da considerazioni di opportunità politica, sollevava interrogativi di fondo sui limiti della discrezionalità del capo dello Stato nell'attuazione delle leggi e, più in generale, sul fatto che l'omissione potesse essere interpretata come presupposto dell'*impeachment*.

La questione investiva direttamente il principio di separazione dei poteri ed il delicato equilibrio tra legislativo ed esecutivo nel sistema costituzionale. Nell'ambito della decisione della Corte, venne formulata un'opinione dissenziente di particolare interesse teorico, secondo cui ricorrono le condizioni per l'*impeachment* quando il Presidente omette, intenzionalmente, di adempiere ai doveri imposti dalla legge, violando così la norma in questione ed i diritti fondamentali dei cittadini, oltre ad abusare del potere governativo in violazione della Costituzione. Suddetta posizione minoritaria rappresentava un tentativo di ampliare l'ambito applicativo dell'*impeachment* oltre le ipotesi di violazione attiva della Costituzione, includendovi anche le omissioni qualificate, caratterizzate dall'intenzionalità e dall'impatto sui diritti fondamentali. L'approccio dei giudici dissenzienti si fondava, infatti, su una concezione sostanziale della responsabilità presidenziale, attenta alle conseguenze materiali dell'inerzia del capo dello Stato piuttosto che alla mera forma dell'illecito costituzionale.

Il riferimento all'abuso del potere governativo come elemento qualificante dell'illecito costituzionale è particolarmente importante. Il concetto di derivazione francese "*détournement de pouvoir*" evoca l'idea che l'esercizio del potere pubblico può essere illegittimo non solo quando viola apertamente una regola specifica, ma anche quando, pur seguendo le procedure formali, persegue finalità diverse da quelle per cui il potere è

stato concesso. Il 1994 fu un *annus* importante per la giurisprudenza coreana in quanto l'opinione dissenziente aprì un dibattito teorico sulla configurabilità dell'omissione presidenziale come base per l'*impeachment*.

Dunque, una peculiarità del sistema giuridico coreano risiede nella facoltà di ricorrere all'*impeachment* in caso di inadempienza da parte del Presidente, configurando una forma di responsabilità qualificata per omissione. L'approccio teorico suggerito dai giudici in disaccordo si rivela particolarmente rilevante, poiché introduce elementi che sarebbero poi diventati fondamentali nella successiva evoluzione giurisprudenziale, quali l'intenzionalità della violazione, le ripercussioni sui diritti fondamentali e l'abuso di potere inteso come criterio di qualificazione dell'illecito costituzionale.

Tale prospettiva riflette una concezione sostanziale dello stato di diritto (□□□□, *beopchigukga*), che pone l'attenzione non solo sulla legalità formale, ma anche sull'effettiva protezione dei diritti e sul rispetto dei valori costituzionali essenziali. Nella motivazione della sentenza, la Corte Costituzionale ha espresso un principio di rilevanza primaria, statuendo che la destituzione del Presidente dalla sua carica si configura come giustificata laddove si ravvisi l'impossibilità di consentire la prosecuzione della funzione presidenziale in ragione della salvaguardia dell'ordinamento costituzionale, ovvero qualora il Presidente abbia perso i requisiti necessari all'amministrazione degli affari statali, avendo tradito la fiducia popolare. La Corte, inoltre, ha chiarito la nozione di "violazione della Costituzione" ai fini della procedura di *impeachment*, definendola come "l'infrazione dell'ordinamento democratico e liberale fondamentale".

Tale formulazione, di origine tedesca (*freiheitliche demokratische Grundordnung*), include, secondo la Corte, i principi dello Stato di diritto, quali i diritti umani fondamentali, la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, nonché i principi democratici come il parlamentarismo, il pluralismo dei partiti e il sistema elettorale. La violazione di uno qualsiasi di questi principi costituisce una lesione dell'ordinamento democratico fondamentale e, di conseguenza, rappresenta un potenziale motivo per la destituzione dall'incarico.

Un ulteriore aspetto di interessante rilevanza concerne il "tradimento della fiducia popolare" (□□□ □□□ □□□ □□, *kungmin-ŭi sinim-ŭl paebanhan haengwi*), definito quale presupposto alternativo alla violazione dell'ordinamento democratico fondamentale. La Corte ha precisato che tale categoria include "atti di corruzione, pregiudizio agli interessi statali, ingerenze con altri poteri, lesione dei diritti fondamentali dei cittadini (quali atti di oppressione perpetrati tramite gli apparati statali), nonché violazioni della normativa elettorale". Si tratta, manifestamente, di una formulazione estesa, che comprende condotte eterogenee accomunate dalla loro capacità di compromettere il rapporto fiduciario tra il Presidente e la comunità politica.

Da notare, il riferimento alla corruzione (부패, *bupae*) quale ipotesi rappresentativa di tradimento della fiducia popolare, la cui centralità riflette l'importanza che la cultura giuridica coreana attribuisce all'integrità morale dei governanti, considerata requisito essenziale per il legittimo esercizio dell'autorità. Da ciò si evince la singolare condizione della Corea del Sud: una nazione che ha saputo elaborare un costituzionalismo di origine interna, capace di conciliare molteplici influssi nel contesto di un'effettiva transizione democratica.

2. Genesi ed evoluzione storica dell'istituto: il recente caso di Yoon Suk-yeol

Ab initio rei publicae, la Repubblica di Corea ha subito una lunga egemonia delle forze conservatrici di destra, le quali hanno consolidato il loro potere attraverso una sistematica *politica metus* (politica del timore). Questo predominio - interrotto solo dal breve interludio della "Seconda Repubblica" (1960-61) -, ha rappresentato una costante nella vita politica ed istituzionale del paese, tanto da marcare, profondamente, il volto stesso dello Stato. Fu, infatti, verso la fine degli anni '80 che iniziò quel potenziale punto di svolta nella storia politica sudcoreana: il successo del movimento di democratizzazione (민주화 운동, *minjuhwa undong*) sancì una sorta di "alternanza" governativa. Nondimeno, la frammentazione dello schieramento liberal-democratico durante le elezioni presidenziali del 1987, originata dalla concorrenza tra Kim Dae-jung e Kim Young-sam, entrambi aspiranti alla massima carica dello Stato, determinò una dispersione del consenso elettorale, che culminò con l'elezione del candidato Roh Tae-woo.

Quest'ultimo, oltre ad essere il successore designato del Presidente Chun Doo-hwan (asceso al potere a seguito di un *coup d'état* successivo all'assassinio del dittatore Park Chung-hee nel 1979), era altresì implicato nel massacro di Kwangju (광주 민주화 운동, "Movimento democratico di Gwangju") del 1980.

In tale scenario, una peculiare configurazione istituzionale emerse dalle elezioni parlamentari dell'aprile 1988, in cui i partiti di opposizione liberali, il *Minju Pyeonghwa Dang* (민주평화당) di Kim Dae-jung ed il *Tongil Minjudang* (통일민중당, *Democratic Unification Party*) di Kim Young-sam, conquistarono 129 seggi, superando di cinque unità il *Minjujeonguedang* (민주정의당, *Democratic Justice Party*), guidato da Roh. In questo quadro di "governo diviso" (*divisum imperium*), i membri del Parlamento appartenenti all'opposizione minacciarono di avviare una procedura di *impeachment* nei confronti di Roh, motivando tale iniziativa con l'asserita inadeguatezza dell'azione penale in relazione alle malversazioni commesse durante la "Quinta Repubblica" (1980-1988). Invero, però, la prima applicazione concreta della procedura di *impeachment* presidenziale nella storia costituzionale coreana si verificò nel 2004, quando l'Assemblea Nazionale deliberò la messa in stato d'accusa del Presidente Roh Moo-hyun per presunte

violazioni della legge elettorale ed altre infrazioni nell'esercizio delle sue funzioni.

Tale procedimento, che si concluse con il rigetto dell'*impeachment* da parte della Corte Costituzionale, rappresentò un *momentum iuris* per lo sviluppo di una dottrina completa in materia. L'autenticità di questo assetto costituzionale, fondato sull'esperienza nazionale, è corroborata dalla sua efficace applicazione durante tre cruciali crisi politiche: il tentativo di destituzione di Roh Moo-hyun nel 2004 (rigettato dalla Corte Costituzionale)^[11], la rimozione di Park Geun-hye nel 2017, e l'*impeachment* di Yoon Suk-yeol nel 2025. Tali eventi hanno dimostrato come la struttura costituzionale sudcoreana abbia sviluppato le necessarie difese per reagire a diverse forme di minaccia all'ordinamento democratico: dal tentativo di utilizzo politico della procedura (caso Roh), alla corruzione e all'abuso di potere (caso Park), sino alla violazione diretta dei principi costituzionali mediante l'uso illegittimo della legge marziale (caso Yoon).

In quest'ultimo caso, di particolare rilievo è stata la capacità della società civile sudcoreana di mobilitarsi a tutela dell'ordine costituzionale, testimoniando una maturità democratica che supera il semplice meccanismo istituzionale per radicarsi nella coscienza collettiva.

Dunque, la procedura di *impeachment* presidenziale costituisce, negli ordinamenti democratici contemporanei, l'*extrema ratio* dei meccanismi di responsabilizzazione del vertice dell'esecutivo. Nel sistema costituzionale della Repubblica di Corea, esso assume connotazioni peculiari che meritano un'analisi approfondita, soprattutto alla luce della sua concreta applicazione nei recenti sviluppi della vita politico-istituzionale del paese.

La notte del 3 dicembre 2024 ha segnato un momento di profonda cesura nella narrazione democratica sudcoreana quando il Presidente Yoon Suk-yeol^[12], attraverso una notturna trasmissione in diretta televisiva "straordinaria", ha proclamato l'imposizione dello *status iuris militaris* (legge marziale). Si è trattato della prima dichiarazione di legge marziale dai tempi della sua ultima imposizione, avvenuta nel maggio 1980 durante la Rivolta di Gwangju (*Minjuhwa Undong*, Movimento per la Democratizzazione di Gwangju). Si potrebbe definire un *momentum historicum*, che ha risvegliato nella popolazione la *memoria passionis* del periodo autoritario. L'incidente, ampiamente impopolare, è stato per molti cittadini un forte richiamo alla loro turbolenta storia politica di oltre 40 anni prima, tant'è che essi, pervasi da un senso di *han* (한, sentimento profondo di ingiustizia e dolore storico), hanno dato vita a manifestazioni spontanee di dissenso, culminate in una marcia collettiva verso il *Gukhoe* (국회, Assemblea Nazionale). Contemporaneamente, i parlamentari dell'opposizione, in un atto di *contra imperium*, hanno oltrepassato barriere fisiche per accedere all'emiciclo parlamentare, tentando un vero e proprio *actio democraticus*, attraverso una votazione d'emergenza.

Nel contesto della crisi costituzionale del dicembre 2024, l'azione di *impeachment* contro il Presidente ha seguito un percorso a due fasi di significativa rilevanza giuridico-costituzionale. Il primo *tentamen* del 7 dicembre si è concluso con un *impasse institutionem* a causa dell'ostruzionismo parlamentare orchestrato dal *Gungminui Him* (□□□□, Partito del Potere Popolare), la cui assenza strategica ha impedito il raggiungimento del *quorum deliberativum* dei due terzi richiesto dall'articolo 65 della Costituzione. La *secunda actio*, attuata il 14 dicembre, ha prodotto un esito affermativo con 204 *vota pro* e 85 *contra*, segnando una frattura interna al partito presidenziale testimoniata dalla defezione di 12 parlamentari del PPP che hanno votato in favore della *remotio ab officio*.

Si tratta di un chiaro segnale di manifestazione del dissenso interno, il cui obiettivo è stato quello di determinare la sospensione della *potestatis* del Presidente, con conseguente traslazione temporanea delle funzioni presidenziali al Primo Ministro Han Duck-soo, secondo il principio di *continuitas gubernationis*. Contestualmente, la Corte Costituzionale è stata investita del suo ruolo, ovvero svolgere la funzione di *arbiter constitutionalitatis*, entro il termine perentorio di 180 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 111 della Carta. Data la conferma dell'atto d'*impeachment*, si procederà alla destituzione definitiva del Presidente ed all'indizione di *electiones extraordinariae* entro 60 giorni, secondo quanto stabilito dalla Legge Elettorale Presidenziale (□□□□□□□□, *Daetongnyeong Seongeobeopryul*).

A rilevare la gravità della condotta presidenziale è, certamente, l'accusa di *seditio* (□□□□, *banheon haengwi*). Essa ha comportato l'imposizione del divieto di lasciare il territorio nazionale, primo caso - questo - nella storia democratica sudcoreana di un Presidente sotto indagine per *crimen maiestatis*. Data la conferma della Corte Costituzionale, Yoon è divenuto il secondo Presidente, dopo Park Geun-hye (*casus* del 2017), ad essere formalmente destituito tramite il meccanismo di *imperitia constitutionalis*, contemplando così un precedente di estrema rilevanza giuridica e di straordinaria portata per l'evoluzione del *ius publicum* coreano e, di riflesso, per l'affermazione del principio di *aequilibrium potestatum* all'interno dell'assetto costituzionale della Repubblica.

La vacillante *actio* politica presidenziale ha innescato un "cataclisma politico" all'interno del Partito del Potere Popolare (□□□□, *Gungminui Him*), il cui risultato è stato l'*abdicatio* collettiva del Consiglio Supremo del partito. Nel dibattito giuridico-costituzionale, la *vox populi* si è unita attorno all'interpretazione dell'Articolo 77 della Costituzione, la quale circoscrive la dichiarazione della legge marziale ai casi di "tempo di guerra, conflitto armato o simile emergenza nazionale". L'assenza manifesta di tali presupposti ha configurato la condotta presidenziale come una palese *violatio constitutionis*, rafforzando la legittimità dell'*impeachment*. Tuttavia, la maggioranza

parlamentare del Partito del Potere Popolare (PPP), con solo 12 membri su 108 *pro impeachment*, ha creato una spaccatura politica tale da portare ad una scissione interna tra la posizione ufficiale del partito stesso ed il sentire della *civitas*.

Questa peculiare condizione tra resistenza parlamentare e percezione pubblica di un *crimen constitutionis*, ha reso le fondamenta del PPP precarie poiché ha alimentato un {URL} *fides democratica* e sull'*auctoritas* dei rappresentanti eletti in rapporto alla sovranità popolare. Il 4 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha confermato l'*impeachment* del Presidente, rimuovendolo dall'incarico per l'imposizione della legge marziale. Il verdetto, letto dal capo della corte *ad interim* Moon Hyung-bae e trasmesso in diretta televisiva, è entrato in vigore immediatamente, imponendo al Paese di indire un'elezione presidenziale lampo per scegliere il successore di Yoon entro 60 giorni. Il verdetto si è concluso affermando che «gli atti incostituzionali e illegali dell'intervistato costituiscono una grave violazione della legge che non può essere tollerata dal punto di vista della tutela costituzionale, in quanto rappresentano un tradimento della fiducia pubblica^[13]».

La Corte ha esercitato la propria funzione di supremo garante dell'ordine costituzionale con efficace ponderazione: il collegio giudicante, consapevole delle profonde implicazioni che il proprio verdetto avrebbe avuto sul tessuto democratico sudcoreano, ha dedicato 38 giorni di riflessione dalla conclusione dell'ultima udienza – un intervallo significativamente più esteso rispetto agli 11 giorni impiegati nel 2017 per il caso della Presidente Park. Sebbene questo lungo periodo di deliberazione abbia temporaneamente aumentato l'incertezza politica del paese, ha permesso ai magistrati di raggiungere un'unanimità su una decisione simbolica di grande importanza, evitando una frammentazione del consesso giudicante che avrebbe potuto minare l'autorità del verdetto in un momento di fragilità istituzionale.

L'indagine giuridica si è articolata intorno ai cinque capi d'accusa formulati nella mozione parlamentare del 14 dicembre: la proclamazione dello *gyeongbi gyeongbi* (□□ □□, stato di legge marziale) in assenza dei presupposti costituzionali; il mancato rispetto dei processi deliberativi governativi necessari per l'esecuzione del decreto di legge marziale; lo spiegamento delle forze armate che circondano il *Gukhoe* (□□, Assemblea Nazionale), in palese violazione del principio di separazione dei poteri; l'invio di contingenti militari presso la Commissione Elettorale Nazionale, un organismo indipendente e *super partes*, ed infine, il tentativo di ridurre la portata dei diritti politici essenziali.

La Corte ha formulato un giudizio di censura inequivocabile su ciascuno di questi punti, riconoscendo non solo la presenza delle violazioni contestate, ma anche il loro livello di gravità tale da consentire la rimozione del Presidente.

Nella motivazione della sentenza, la Corte ha esaminato l'Articolo 77 della Costituzione della Repubblica di Corea, secondo cui le circostanze di competizione politica (국회쟁탈, *gukga-wigijeok sangwhang*) e stallo istituzionale (지방정권쟁탈, *jedo machim*) invocate da Yoon come giustificazione per la dichiarazione della legge marziale non potevano in alcun modo equipararsi alle circostanze di emergenza nazionale contemplate dal dettame legislativo. In aggiunta, la Corte ha rilevato gravi anomalie procedurali nel processo di adozione del decreto, ritenendo che l'assenza di una deliberazione governativa regolare configurasse un'ulteriore violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Nel ponderare la stabilità istituzionale derivante dalla continuità della carica presidenziale e l'inderogabile necessità di tutelare l'integrità dell'ordinamento costituzionale, la Corte ha stabilito che i vantaggi derivanti dalla salvaguardia della Costituzione mediante la rimozione dell'imputato superano in modo significativo i pregiudizi arrecati alla nazione dalla destituzione del Presidente. Tale valutazione, fondata sulla concezione della Costituzione quale estremo baluardo contro l'arbitrio del potere esecutivo, rappresenta una tappa fondamentale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sudcoreana, riaffermando il ruolo centrale del principio di *heonbeop juoe* (헌법우위, supremazia della Costituzione) nell'assetto istituzionale della Repubblica.

La sentenza unanime della Corte Costituzionale, che ha ratificato la rimozione di Yoon dalla carica presidenziale, non solo conclude una crisi politico-istituzionale senza precedenti nell'era democratica sudcoreana, ma costituisce altresì un severo ammonimento per i futuri detentori del potere esecutivo, consolidando nella memoria collettiva e nella prassi giuridica il principio secondo cui nessuna autorità politica, per quanto legittimata dal consenso popolare, può porsi al di sopra dell'ordinamento costituzionale. In seguito alla sospensione del Presidente dalle sue funzioni, il Primo Ministro Han Duk-soo ha assunto, in conformità alla Costituzione, le funzioni di Presidente *ad interim*, in ottemperanza al principio di continuità istituzionale. È difficoltoso preservare la funzionalità del governo in un contesto instabile e politicamente teso, esacerbato da un'economia in fase di decelerazione.

Sebbene egli rimarrà in carica fino alle prossime elezioni presidenziali, programmate per il 3 giugno 2025, la sua autorità temporanea si estende su diverse aree operative, che vanno dalla ricostituzione della credibilità del sistema democratico sudcoreano in ambito internazionale, al contenimento delle instabilità dei mercati finanziari, fino alla gestione delle profonde divisioni all'interno della società nazionale. La crisi costituzionale sudcoreana, nelle sue svariate sfaccettature, rappresenta, quindi, un momento critico nella storia democratica del Paese, ridefinendo i limiti tra potere esecutivo e controllo parlamentare, riaffermando il principio della supremazia costituzionale e rimodellando i delicati equilibri geopolitici nell'intera regione dell'Asia orientale.

Il recente caso riguardante il Presidente Yoon Suk-yeol^[14] ha ribadito la rilevanza dell'istituto all'interno del sistema costituzionale. L'emanazione di una dichiarazione di legge marziale in assenza dei requisiti prescritti dall'Articolo 77 della Costituzione, unitamente ad altre gravi infrazioni all'ordinamento democratico, ha concretizzato la tipologia di minaccia sistemica che i costituenti del 1987 intendevano scongiurare mediante l'introduzione di tale strumento. L'inclusione dell'*impeachment* nella Costituzione non costituisce meramente l'adozione di un meccanismo giuridico astratto, bensì una risposta strutturale alle specifiche vulnerabilità storiche del sistema politico nazionale. Tale istituto incarna la determinazione collettiva della società di tutelare le proprie conquiste democratiche mediante strumenti costituzionali efficaci, in grado di intervenire qualora la *leadership* politica dovesse tradire il patto fondamentale con i cittadini. La salvaguardia democratica riflette, pertanto, la consapevolezza che la democrazia richiede una vigilanza costante e meccanismi correttivi adeguati per preservare la propria integrità di fronte alle inevitabili tensioni generate dall'esercizio del potere politico.

3. Osservazioni comparatistiche tra Stati Uniti d'America e Repubblica di Corea

Un postulato importante del principio di responsabilità, *fundamentum iustitiae* nei sistemi democratici contemporanei, riguarda che tutti gli attori statali, ivi inclusi i detentori del potere esecutivo, siano soggetti al dominio della legge. Espressione del concetto romano di *lex superior*, esso rappresenta la quintessenza dello stato di diritto nelle democrazie costituzionali moderne. L'*impeachment* dell'ex Presidente Yoon Suk-yeol, in carica sino al 4 aprile 2025, rappresenta un *exemplum in concreto* dell'effettiva applicabilità del principio di responsabilità costituzionale. La sua rimozione ha ben dimostrato che il principio di *imperium legis* non è meramente una costruzione teorica, bensì un precetto costituzionale suscettibile di effettiva applicazione in un ordinamento democratico.

A seguito delle recenti vicissitudini politiche, culminate con la proclamazione della legge marziale il 3 dicembre 2024, l'attesa pronuncia della Corte Costituzionale coreana ha incarnato un *punctum saliens* nell'affermazione del principio secondo cui anche un Capo di Stato - democraticamente eletto - è soggetto al vaglio giurisdizionale e può essere ritenuto responsabile per violazioni dell'ordinamento giuridico.

La peculiarità del sistema coreano, fattore determinante nel successo della procedura di *impeachment*, risiede nell'attribuzione della competenza decisionale ad un organo giurisdizionale indipendente. Operando in una dimensione di *tertium super partes*, al di fuori della sfera politica, i giudici della Corte Costituzionale sono i garanti dell'ordinamento costituzionale. Ciò permette che il giudizio di *impeachment* si fondi esclusivamente sul parametro della conformità alla legge (*secundum legem*) e non su

considerazioni di opportunità politica (*ratio politica*). Differentemente dal modello coreano, il sistema di *impeachment* statunitense presenta alcuni aspetti critici e strutturali che ne compromettono l'efficacia.

Il *punctum dolens* del sistema statunitense risiede nella natura politica dell'organo giudicante, poiché sebbene il principio di responsabilità sia formalmente sancito nell'ordinamento giuridico americano e nessun cittadino sia teoricamente sottratto all'impero della legge - compreso, dunque, il Presidente -, l'analisi empirica dei procedimenti di *impeachment* rivela l'assenza di effettive condanne^[15]. Negli Stati Uniti il giudizio è demandato al Senato (Costituzione degli Stati Uniti, art. 1(3)), organo, per sua natura, politico. Questa configurazione è giustificata - tradizionalmente - dal principio della separazione dei poteri (*separatio potestatum*), al fine di prevenire ingerenze giudiziarie nella sfera politica.

Tuttavia, l'analisi dei procedimenti di *impeachment* rivela come le decisioni siano fortemente condizionate dalla composizione politica della camera.

I due Paesi presentano sistemi parlamentari differenti (unicameralismo e bicameralismo). La struttura bipartitica del sistema politico degli Stati Uniti d'America implica che gli esiti delle votazioni tendano a riflettere la ripartizione dei seggi tra i partiti Democratico e Repubblicano, manifestando un chiaro *favor partis* nelle decisioni dei senatori. Pertanto, la maggioranza qualificata dei due terzi, necessaria per la condanna e la rimozione del Presidente, si configura come un *quorum* difficile da conseguire in mancanza di una maggioranza preminente del partito di opposizione o di una defezione significativa di senatori appartenenti al partito del Presidente. Entrambi gli ordinamenti prevedono, *de iure condito*, meccanismi costituzionali volti a garantire la responsabilità presidenziale, ma la loro efficacia *in concreto* diverge significativamente.

Inoltre, il principio di equità giudiziaria assicura che la giustizia sia imparziale e rappresentativa delle collettività a cui i magistrati sono preposti (OCSE, 2013). Si argomenta che l'*iter* ed il risultato della procedura di *impeachment* nella Repubblica di Corea garantiscano il principio di equità giudiziaria in modo più efficace rispetto agli Stati Uniti, in particolare in relazione alla rispondenza alle comunità servite. Effettuando un confronto dell'intera procedura, si evince che il concetto di democrazia rappresentativa è meglio incorporato nella procedura sudcoreana rispetto a quella statunitense. Negli Stati Uniti, un singolo membro della Camera dei Rappresentanti può presentare una risoluzione di *impeachment* (Costituzione degli Stati Uniti, articolo 1, sezione 2), mentre nella Repubblica di Corea una mozione di *impeachment* presidenziale deve essere appoggiata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale (Costituzione, articolo 65, sezione 2).

In aggiunta, il Presidente degli Stati Uniti è soggetto ad *impeachment* qualora la

maggioranza semplice della Camera dei Rappresentanti voti a favore dell'atto stesso, una soglia meno rappresentativa rispetto ai due terzi richiesti nell'Assemblea Nazionale sudcoreana.

Per quanto riguarda il processo, negli Stati Uniti i Presidenti messi in stato d'accusa vengono giudicati da senatori eletti direttamente dal popolo di ciascuno Stato (Costituzione degli Stati Uniti, art. 1(3), 17° emendamento), rendendo altamente improbabile la condanna e la rimozione del Presidente a causa della forte polarizzazione politica del Senato^[16]. Nella Repubblica di Corea, nel 2017, il Presidente è stato effettivamente sottoposto all'*impeachment* e, dunque, rimosso dall'incarico.

Benché alcuni possano argomentare che tale decisione non sia pienamente rappresentativa, in quanto emessa da un organo giudiziario indipendente, è opportuno notare che i giudici della Corte Costituzionale sudcoreana sono nominati dal Presidente (potere esecutivo), selezionati dall'Assemblea Nazionale (potere legislativo) e dal Presidente della Corte Suprema (potere giudiziario)^[17], diversamente dai giudici della Corte Suprema statunitense, i quali sono nominati direttamente dal Presidente^[18]. Di conseguenza, le decisioni della Corte Costituzionale, pur emanate da un organo indipendente, presentano un carattere di rappresentatività indiretta.

Nello Stato di diritto, il principio di giustizia assicura che le leggi siano trasparenti, rese pubbliche, imparziali, stabili ed applicate in maniera coerente. L'articolo 2(4) della Costituzione statunitense indica, quali motivi di *impeachment*, il tradimento, la corruzione o altri crimini e delitti di rilevanza (*high crimes and misdemeanours*)^[19]. Ciononostante, non viene fornita alcuna precisazione in merito a cosa rientri in quest'ultima categoria. Analogamente, l'articolo 65(1) della Costituzione coreana definisce come motivi di *impeachment* la violazione della Costituzione stessa o di altre leggi nell'esercizio delle funzioni ufficiali, senza fornire ulteriori specificazioni^[20].

L'ampiezza di tali termini ammette diverse interpretazioni in merito al loro significato ed a quali azioni presidenziali possano essere ritenute motivo di *impeachment*^[21]. Concretamente, dunque, una breve quanto essenziale analisi comparativa dei processi e dei risultati relativi alla procedura di *impeachment* presidenziale negli Stati Uniti d'America^[22] e nella Repubblica ha l'obiettivo primario di esaminare la questione del summenzionato istituto.

La conclusione derivante dall'analisi effettuata è la seguente: complessivamente, il processo e gli esiti dell'*impeachment* presidenziale nella Repubblica di Corea dimostrano una maggiore aderenza ai principi dello stato di diritto rispetto a quelli degli USA. L'affidamento di tale procedura ad una camera politicamente polarizzata composta da politici (il Senato), diminuisce la probabilità che i Presidenti siano effettivamente ritenuti

responsabili delle proprie azioni, in contrapposizione all'affidamento ad un organo indipendente costituito da giudici, preposti a valutare sulla base del diritto. Nella Repubblica di Corea, la procedura pone in maggiore risalto la neutralità e la rappresentanza democratica, richiedendo *quorum* di voto più elevato ed il coinvolgimento di tutti e tre i poteri dello Stato nella composizione della Corte Costituzionale.

Al contrario, negli Stati Uniti, l'intera procedura è di competenza esclusiva del potere legislativo e prevede *quorum* di voto inferiore. L'esame dell'*impeachment* nell'ordinamento costituzionale coreano offre l'opportunità di una più ampia disamina sulla funzione e sulla legittimazione di tale meccanismo negli Stati costituzionali contemporanei. In una prospettiva più estesa, esso può essere interpretato quale espressione del principio secondo cui *salus rei publicae suprema lex esto* (la salvezza della repubblica deve essere la legge suprema). Tale massima ciceroniana esprime l'idea che la preservazione dell'ordinamento costituzionale rappresenti un valore prioritario, in grado di giustificare anche la rimozione di un soggetto democraticamente legittimato qualora la sua permanenza in carica minacci l'integrità del sistema.

La giurisprudenza costituzionale ha recepito esplicitamente tale principio, elaborando il criterio del bilanciamento tra "vantaggi e svantaggi per la Costituzione e per la nazione" quale parametro ultimo di valutazione.

In conclusione, la procedura sudcoreana di *impeachment* costituisce una chiara espressione della costituzionalizzazione del potere, tratto distintivo degli ordinamenti democratici contemporanei. La sua esistenza comprova il definitivo superamento della concezione assolutistica dell'*auctoritas* e l'affermazione del principio in base al quale ogni potere, per quanto elevato, rimane soggetto alla Costituzione e risponde delle proprie violazioni.

Si potrebbe ben dire che oggi esso incarna la fondamentale intuizione del costituzionalismo^[23] moderno secondo cui la legittimazione del potere risiede non soltanto nella sua origine democratica, bensì anche nel suo esercizio conforme ai principi ed ai valori costituzionali. Ciò si manifesta altresì nel brocardo *potestas legibus alligata* - il potere è vincolato dalle leggi -, in cui si rappresenta la premessa teorica dell'istituto ed il fondamento della sua persistente validità negli ordinamenti vigenti.

L'esperienza sudcoreana, caratterizzata da una sofisticata elaborazione giurisprudenziale e da un'efficace applicazione pratica, dimostra che l'*impeachment*, lungi dall'essere un retaggio storico destinato all'obsolescenza, rappresenta un meccanismo essenziale per la tutela dell'integrità costituzionale, capace di adattarsi ai mutamenti del contesto politico-istituzionale senza perdere la propria funzione fondamentale di garanzia della legittimità costituzionale. Zagrebelsky^[24] (1992) ha definito il diritto costituzionale

come caratterizzato da "mitezza", intendendo con ciò la sua idoneità a circoscrivere il potere entro confini che rispettino la dignità individuale ed i principi cardine della convivenza democratica.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Vd. PALAIS {URL} *Confucian Statecraft and Korean Institutions: Yu Hyongwon and the Late Choson Dynasty*, Seattle: University of Washington Press, 1996.

[2] KIM S., *Constitutional Democracy in South Korea*, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, 87.

[3] Sul punto, vd. KIM, *op. cit.*, 87.

[4] Legge sull'Assemblea nazionale, artt. 130 e 131.

[5] Di particolare rilievo, ai fini della comprensione dell'assetto istituzionale sudcoreano, è la peculiare modalità di composizione del collegio giudicante della Corte Costituzionale della Repubblica di Corea. Essa si discosta sensibilmente tanto dal modello statunitense, quanto da quello tedesco, riflettendo piuttosto, sotto vari profili, un'impostazione affine alla struttura austriaca. Nel sistema statunitense, la nomina dei giudici della Corte Suprema è prerogativa del Presidente della Repubblica, il quale procede alla designazione con il successivo consenso del Senato, in ossequio al principio di *checks and balances*. In Germania, al contrario, l'equilibrio istituzionale viene garantito mediante una bipartizione simmetrica delle competenze tra il *Bundestag* (camera bassa) ed il *Bundesrat* (camera alta), che provvedono ciascuno alla nomina di metà dei giudici del *Bundesverfassungsgericht*, assicurando, così, una rappresentanza bilanciata tra i due rami del Parlamento. La Repubblica di Corea, invece, adotta un meccanismo di selezione giudiziaria che si avvicina, *mutatis mutandis*, a quello vigente in Austria, configurandosi come una forma ibrida ed articolata di equilibrio interistituzionale. In base all'articolo 111 della □□ (Costituzione sudcoreana), il collegio della Corte Costituzionale è composto da nove giudici, nominati secondo una tripartizione delle competenze: tre membri sono designati direttamente dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente della Corte Suprema e tre dall'Assemblea Nazionale. Questa struttura compositiva non solo garantisce una pluralità di fonti di legittimazione ed una distribuzione bilanciata del potere di nomina tra potere esecutivo, giudiziario e legislativo, ma risponde altresì al principio di rappresentatività istituzionale e di prevenzione della concentrazione del potere (*ne varietur*). Essa riflette, in definitiva, una visione coreana dell'equilibrio costituzionale – al tempo stesso cauta e sofisticata – tesa a preservare l'indipendenza del giudice costituzionale ed a contenere derive iperpresidenzialiste o eccessive ingerenze parlamentari.

[6] Legge sulla Corte costituzionale, art. 40. Il testo completo della legge sulla Corte costituzionale, in lingua inglese, è disponibile al seguente link: [Legge sulla Corte costituzionale](#).

[7] Costituzione, art. 60.

[8] YEH {URL} *The Emergence of East Asian Constitutionalism: Features in Comparison*, in Am. J. Comp. Law, 59, 2011, 827. Il documento è presente al seguente link: [Jiunn-Rong Yeh and Wen-Chen Chang The Emergence of East Asia Constitutionalism: Features in Comparison](#).

[9] Il testo completo della costituzione sudcoreana, in lingua inglese, è disponibile al seguente link: [Costituzione della repubblica di Corea](#).

[10] Sul punto, vd. KIHIL Y., *Transforming Korean Politics: Democracy, Reform and Culture*, New York, M. E. Sharpe, 2005.

[11] Vd. per un maggiore approfondimento sul tema: CHO {URL} *A Study of Presidential Impeachment: The Case of President Rho Moo-Hyun's Impeachment in Korea* [in coreano], in Korean J. Polit. Sci. , 13(3), 2006, 97-119.

[12] Per un approfondimento sul tema, si veda: KIM H. e PARK J., *Political Polarization in South Korea: The Case of Yoon Seok-yeol's Presidency*, in coreano, J. Polit. Sci. , 48(2), 2023, 123-138.

[13] PARK {URL} : South Korea top court upholds Yoon Suk-Yeol's impeachment, in *Korea Pro*, 4 aprile 2025, disponibile al seguente link: [la corte suprema della Corea del Sud conferma l'impeachment di Yoon Suk-yeol](#).

[14] Sull'argomento, cfr. anche: RAHMADANI S. e YUADI I., *Understanding Political Narratives: Word Cloud Analysis of Yoon Seok-Yeol's Impeachment*, in J. Law, Polit. Human. , 5(4), 2025, 2687-95.

[15] Vd. EHRlich W., *Presidential Impeachment: An American Dilemma*, Saint Charles (MO), Forum Press, 1974.

[16] Sul punto, vd. BAUMGARTNER {URL} *Checking Executive Power: Presidential Impeachment in*

Comparative Perspective, Greenwood Publishing Group, 2003.

[17] Costituzione della Repubblica di Corea, art. 111(4)(3), (4).

[18] Costituzione degli Stati Uniti, art. 2(2).

[19] Art. 2, sez. 4, Cost. USA: «il Presidente, il Vicepresidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti saranno rimossi dalla carica a seguito di impeachment e condanna per tradimento, corruzione o altri gravi crimini e delitti minori».

[20] Art. 65(1), Cost.: «nel caso in cui il Presidente, il Primo Ministro, i membri del Consiglio di Stato, i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i giudici ordinari o altri funzionari pubblici abbiano violato la Costituzione o altre leggi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, l'Assemblea Nazionale può approvare una mozione di impeachment».

[21] Vd. BARKER {URL} *Panoramica sull'impeachment presidenziale*, in *Colorado Lawyer*, agosto/settembre 2018, 31–36. Disponibile al seguente link (vers. eng.): [An Overview of Presidential Impeachment](#).

[22] BERGER R., *Impeachment: The Constitutional Problems*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1973.

[23] Per ulteriori riflessioni in merito, si rinvia a: PARK {URL} *Constitution, Constitutionalism, and Democracy in South Korea* [in coreano], in *Korean Political Science Review*, 39(1), 2005, 253-276.

[24] ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Einaudi, 1992.

Bibliografia

BAUMGARTNER {URL} *Checking Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Perspective*, Greenwood Publishing Group, 2003.

BERGER R., *Impeachment: The Constitutional Problems*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1973.

CHO {URL} *A Study of Presidential Impeachment: The Case of President Rho Moo-Hyun's Impeachment in Korea* [in coreano], in *Korean J. Polit. Sci.*, 13(3), 2006, 97-119.

EHRlich W., *Presidential Impeachment: An American Dilemma*, Saint Charles (MO), Forum Press, 1974.

KIM H. e PARK J., *Political Polarization in South Korea: The Case of Yoon Seok-yeol's Presidency*, in coreano, *J. Polit. Sci.*, 48(2), 2023, 123-138.

KIM S., *Constitutional Democracy in South Korea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 87.

KIHL Y., *Transforming Korean Politics: Democracy, Reform and Culture*, New York, M. E. Sharpe, 2005.

PALAIIS {URL} *Confucian Statecraft and Korean Institutions: Yu Hyongwon and the Late Choson Dynasty*, Seattle, University of Washington Press, 1996.

PARK {URL} *Constitution, Constitutionalism, and Democracy in South Korea* [in coreano], in *Korean Political Science Review*, 39(1), 2005, 253-276.

RAHMADANI S. e YUADI I., *Understanding Political Narratives: Word Cloud Analysis of Yoon Seok-Yeol's Impeachment*, in *J. Law, Polit. Human.*, 5(4), 2025, 2687-95.

YEH {URL} *The Emergence of East Asian Constitutionalism: Features in Comparison*, in *Am. J. Comp. Law*, 59, 2011, 827.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Einaudi, 1992.

Per un maggiore approfondimento sul tema, si consiglia:

JEONG M. e HAN S., *The Role of Political Elites in Media Framing During Impeachment Processes: A*

Comparative Study, in *Political Communication Quarterly*, 18(3), 2021, 215-231.

MILLER A. e CLARK D., *Media Framing of {URL} : A Historical Perspective*, in *Media Politics Journal*, 22(1), 2020, 67-83.

PERKINS {URL} *The Political Nature of Presidential Impeachment in the United States*, in: *Checking Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Perspective*, a cura di {URL} (CT), Praeger, 2003.

* Il simbolo {URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:

<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=11097>